

Procedura selettiva 2020RUA07 - allegato 4 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito presso il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario - DiPIC, per il settore concorsuale 12/G1 - DIRITTO PENALE (profilo: settore scientifico disciplinare IUS/17 - DIRITTO PENALE) ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 4142 del 9 dicembre 2020.

Allegato al Verbale n. 6

GIUDIZI ANALITICI

1. Candidata AMATO GIOVANNA

Motivato giudizio analitico su:

Publicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata)

1) Tesi di dottorato: *“Uno studio sulla criminalità organizzata mafie etniche e imprese illecite”*. Trattasi di studio accurato sulle c.d. mafie etniche e sulle principali prese di posizione giurisprudenziali sul tema, fundamentalmente oscillanti tra le sentenze che ammettono o che ricusano che il requisito del cd. metodo mafioso includa l'esigenza che intimidazione, assoggettamento ed omertà, rilevanti ex art. 416 bis, co. 3 c.p. si riferiscano all'intero contesto sociale e territoriale di radicamento della realtà associativa, ovvero sia sufficiente che essi si rivolgano al gruppo etnico di appartenenza; di qui anche l'interessante valorizzazione probatoria del ricorso alle massime di esperienza nello specifico contesto fenomenologico criminale. Lo studio costituisce la tesi di dottorato della candidata. La tesi non è stata pubblicata e quindi non è possibile attribuire un punteggio. Essa rivela, pure agli esordi della sua ricerca scientifica, il buon rigore metodologico della candidata.

2) Voce: *“Obbligo di segnalazione”* in Diritto on line - Approfondimenti enciclopedici dell'Istituto Treccani. Trattasi di voce enciclopedica *on line*, di carattere prevalentemente descrittivo e sintetico avente ad oggetto l'istituto del Whistleblowing o «obbligo di segnalazione», che riprende, con gli aggiornamenti normativi nel frattempo intervenuti, il tema molto più approfonditamente trattato dalla candidata nel prodotto scientifico *infra* sub n. 6).

3) Articolo in rivista: *“Unternehmen und organisierte Kriminalität Neue Szenarien der Straftatvorbeugung in Italien”*, in *ZSTW*, 2016,128 (4). Il contributo affronta il tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto imprenditoriale, evidenziando le strategie di prevenzione adottate nell'ordinamento italiano, a partire dalle interconnessioni con le politiche

anticorruzione, accolte, ad es., dall'art. 32, d.l. 90/2014. Particolare attenzione è riservata, da un lato, alle cause di esclusione della colpevolezza in organizzazione e ai contenuti del d.lgs. 231/2001; dall'altro, al d.lgs. 159/2011 e alle misure di prevenzione ivi previste in prospettiva di contrasto alla criminalità d'impresa.

4) Articolo in rivista: *“Uno studio sul concetto di organizzazione nelle fattispecie associative: storie di un espediente retorico”* in *L'indice penale*, 2016. Trattasi di un lungo e ben documentato studio sul concetto di organizzazione come elemento costitutivo implicito della tipicità criminosa della fattispecie associativa di cui all'art. 416 c.p., con ampi richiami alla dottrina penalistica e alla anche recente elaborazione giurisprudenziale di legittimità. Dopo aver passato in rassegna la 'dimensione ermeneutica' della nozione di organizzazione nelle fattispecie associative, distinguendola dal mero scopo illecito (concezione dinamica) o dalla sussistenza di un apparato organizzativo autonomo rispetto al sodalizio mero (concezione statica), la candidata prende in considerazione la nozione di organizzazione nelle principali ipotesi associative positivizzate nel nostro ordinamento: in materia di stupefacenti, di sovversione politica, banda armata, terroristica, militare e ambientale. L'assunto principale, rassegnato con coerenza e in modo convincente, è che la giurisprudenza abbia troppo 'disinvoltamente' abbracciato una tesi eccessivamente estesa della nozione di 'organizzazione', tale da includere in essa anche le realtà organizzative del tutto lecite, come, in primo e specifico luogo, le realtà organizzative imprenditoriali. Condivisibili le conclusioni cui giunge lo studio: la distinzione concettuale tra criminalità economica e criminalità organizzata viene inaccettabilmente offuscata, nonostante esse mantengano ambiti soggettivi e oggettivi non coincidenti, posto che la c.d. criminalità d'impresa solo occasionalmente può denotare radici in una 'politica' viziata, dovendo invece fondarsi su di un contesto organizzativo lecito di origine, secondo la garanzia di cui all'art. 41 Cost. Lo studio è pubblicato in rivista di classe A.

5) Articolo in rivista: *“Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall'interazione tra diritto penale giurisprudenziale e legalità”* in *Diritto penale contemporaneo*, 2015. Trattasi di un ampio contributo il quale riprende il tema già affrontato dalla candidata nella ricerca di dottorato, e cioè le problematiche emergenti dall'applicazione dell'art. 416 bis c.p. alle c.d. mafie etniche e straniere, non solo sul versante della tipicità criminosa del c.d. metodo mafioso – se, cioè, il medesimo possa caratterizzare anche l'assoggettamento, l'intimidazione o l'omertà di una comunità pur decontestualizzata territorialmente –, ma anche attraverso la valorizzazione delle c.d. massime di esperienza nello studio del fenomeno criminale dell'associazione di tipo mafioso. Attraverso il raffronto con la giurisprudenza in tema di mafie c.d. classiche, la candidata riflette sulla possibilità di introdurre nuove forme di apporto criminologico da parte delle c.d. scienze sociali. Anche questo lavoro denota la capacità di analisi e autonomia di giudizio della candidata. Trattasi di studio pubblicato di rivista di classe A.

6) Articolo in rivista: *“Profili penalistici del Whistleblowing. Una lettura comparatistica dei possibili strumenti di prevenzione della corruzione”* in *Indice Penale*, 2014. La candidata analizza, nell'ambito del confronto con il modello statunitense e con il modello tedesco, lo statuto dei *whistleblowers*. Tale figura, recentemente introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 190 del 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, rappresenterebbe il tentativo di introdurre nuove strategie per contrastare una forma di criminalità ormai endemica. Tentativo che, passando attraverso la prescrizione di norme etiche per i pubblici ufficiali e l'introduzione di un sistema di tutela per quei soggetti – *whistleblowers* – che segnalano casi di sospetta corruzione all'interno della pubblica amministrazione, si muova verso un sistema in cui pubblico e privati convergono sempre di più e dove la strategia preventiva consiste nella definizione di un modello gestionale del rischio. La candidata mette in evidenza come la strategia preventiva sia caratterizzata dall'istituzionalizzazione della pratica del *whistleblowing* e, quindi, di figure di possibili garanti della legalità dell'azione dell'ente e dei suoi membri, analizzando le possibili critiche derivanti dalla scelta di attribuire rilevanza penale alla figura del segnalante. Trattasi di contributo di ottima collocazione editoriale - Rivista di classe A -, che denota la serietà e la capacità di analisi della candidata nell'illustrare i contenuti di un istituto posto a cavaliere tra diritto punitivo e disciplina amministrativa concepita in funzione preventiva del fenomeno corruttivo.

7) Articolo in rivista: *“Diritto penale e fattore emotivo: spunti di indagine”* in *Rivista italiana di medicina legale*, 2013. Trattasi di un articolo in tema di rilevanza dogmatica delle basi emotive del reato, il quale trae spunto da taluni casi giurisprudenziali nei quali il fattore emotivo ha indotto il giudicante a valutare talvolta meno severamente gli imputati, talaltra addirittura ravvisando – in modo fallace – la prova stessa di reità nella freddezza emotiva, nell'anaffettività (ad esempio, nel caso 'Kercher', nel caso 'Lucidi', nel caso 'Garlasco', nel caso di 'Erba', nel caso di 'Cogne', etc.). Dopo una ricognizione dei precedenti storici degli stati emotivi e passionali nel nostro ordinamento penale, e la segnalazione delle aperture della giurisprudenza in ordine alla possibile rilevanza degli stessi laddove espressione di situazioni quantomeno di disturbi della personalità, la candidata si proietta alla ricerca della più plausibile collocazione delle basi emotive nelle c.d. 'stanze della dogmatica', intravedendo tre possibili prospettive: come non imputabilità; come esimente; come *suitas* della condotta. Si tratta di studio che denota la capacità critica e l'attitudine alla ricerca della candidata, collocato in Rivista di classe A.

8) Contributo in volume: *“The Anti-Money Laundering Architecture of Italy on the Italian Legal Framework”* in Vogel, Maillard *“National and International Anti-Money Laundering Law. Developing the architecture of Criminal Justice Regulation and data Protection”*, 2020, 303-398. Il corposo contributo in volume affronta con puntualità e rigore il tema dei delitti di riciclaggio, tracciando in prospettiva storica l'evoluzione normativa ed analizzando la disciplina vigente in Italia. Vengono presi in considerazione anche i profili

extrapenalistici, nel contesto della strategia generale al contrasto del fenomeno (Testo Unico Bancario, d.lgs. 231/2007). La ricerca evidenzia le interconnessioni con il finanziamento del terrorismo e le misure di prevenzione ancorate alle pratiche di *due diligence*. Uno specifico *focus* è riservato al d.lgs. 231/2001 e all'attività Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF). L'indagine, corredata di un campione statistico, è condotta con rigore metodologico e capacità critica.

9) Nota a sentenza: “*Dall’indifferenza dello stato emotivo all’indifferenza come stato emotivo del colpevole: nuovi sentieri nel diritto penale dell’atteggiamento interiore*”, in *Cass. pen.*, 2012, 292-314. La candidata svolge un ampio studio muovendo dall’analisi della sentenza di primo grado nel caso del c.d. omicidio di ‘Garlasco’, nella quale il Tribunale ebbe a demistificare l’inversione concettuale e metodologica tra dimostrazione probatoria dell’assunto accusatorio relativo all’*an* della responsabilità per l’omicidio e stato emotivo di anedonia, di indifferenza asseritamente manifestata dall’imputato nei momenti successivi al rinvenimento del corpo della persona offesa (definire il dato emozionale muovendo dal *thema probandum* significa anteporre la conclusione alla premessa del ragionamento probatorio, per di più scartando ogni ricostruzione alternativa della ‘freddezza’ dell’imputato, come potrebbe essere la lettura nel contegno dell’imputato di uno *shock* emotivo). La candidata conduce quindi un’esplorazione storica, filosofica, psicologica, fino ad attingere alle novità delle neuroscienze calate nella giurisprudenza degli ultimi lustri, alla ricerca delle ragioni di ‘inattualità’, laddove recepita in termini di assolutezza, della clausola codicistica di irrilevanza degli stati emotivi e passionali di cui all’art. 90 c.p. Muovendo dal risalente concetto di ‘sconcerto psichico’ e dalle sue potenziali ricadute sugli stati emotivi e passionali, lo studio dapprima si sofferma sulla possibile rilevanza degli stessi, a determinate condizioni, a influire sulla capacità di intendere e di volere e sulla colpevolezza normativa; quindi sui rischi per il diritto penale del fatto della pretesa di valorizzare, in sé e per sé, l’anaffettività o ‘freddezza’ che talvolta si accompagna a taluni fatti di sangue quale prova di commissione del delitto, consumandosi il passaggio una sorta di diritto penale d’autore (p. 302 ss.). Lo studio, pubblicato in rivista di classe A, al di là della inevitabilmente parziale trattazione, si presenta originale e ben documentato.

10) Commento scientifico: “*Sub artt. 133-bis/139 c.p.*” in Cadoppi, Canestrari, Veneziani, “*Commentario al Codice penale*”, 2018; trattasi di commento scientifico, di dottrina e giurisprudenza, degli articoli del codice penale dedicati all’incidenza delle condizioni economiche del reo sulla pena pecuniaria, al pagamento rateale della multa o dell’ammenda, al computo delle pene, al ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie, alle modalità di conversione delle pene pecuniarie, alla detrazione del c.d. pre-sofferto in custodia cautelare, alla pena e custodia cautelare per reati commessi all’estero e al computo delle pene accessorie. Trattasi di un apprezzabile lavoro prevalentemente descrittivo tipico di codice annotato.

11) Commento scientifico: “*La Regulation 55 nei processi per crimini internazionali. Imputazione alternativa delle forme di partecipazione e riqualificazione giuridica del fatto*” in *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, 2016; nello studio la candidata si occupa del tema della riqualificazione giuridica dei fatti nella giurisprudenza penale internazionale, con particolare riferimento allo Statuto e alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale nel caso del *Prosecutor vs. Bosco Ntaganda*. Il tema affrontato muove dalla centralità, nell’ambito del diritto penale internazionale e nella giurisprudenza della Corte Penale Internazionale, della disciplina della compartecipazione nel reato, considerato il carattere massivo dei crimini internazionali, sia in termini di numero di autori che di vittime, tanto che, nonostante la pluralità di agenti non sia elemento costitutivo di alcuno dei crimini internazionali previsti dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto, essi nondimeno si configurano, nei fatti, come reati a concorso tendenzialmente necessario. Di qui, la conseguenza che, sul piano dell’imputazione, solitamente la contestazione ha ad oggetto una pluralità di crimini internazionali espressa mediante forme alternative di partecipazione, ponendosi l’esigenza di valutare quale sia il potere di riqualificazione giuridica della Corte. In tale prospettiva, la rilevanza della *Regulation 55* nel quadro del diritto penale internazionale, che prevede il potere della Camera di modificare la qualificazione giuridica dei fatti. Lo studio, quindi, prosegue e si conclude con l’indagine circa le modalità e casistica applicativa della riqualificazione giuridica dei fatti nella giurisprudenza penale internazionale, con precipuo riguardo ai titoli di compartecipazione nel reato e comparazione interna con l’istituto interno della correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 c.p.p. Trattasi di contributo di particolare pertinenza processual-penalistica, che propone, rivelando autonomia di giudizio della candidata, un’interessante indagine comparativa.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Dal 2010 al 2018 svolge, con continuità, attività didattica in materia pertinente al settore scientifico disciplinare, con cicli di lezioni, seminari e supporto alla didattica presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna nel corso magistrale di diritto penale (a.a. 2010); anche con incarichi formali alla didattica nel corso triennale di diritto Penale dell’Economia e della Pubblica Amministrazione (2011), nonché lezioni presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali (cfr. pp. 6-9 del *curriculum* allegato).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata Amato Giovanna consegue il titolo di dottore di ricerca in Diritto e Processo Penale presso l’Università di Bologna nel settembre del 2013, discutendo una tesi dottorale dal titolo “Uno studio sulla criminalità organizzata: mafie etniche e imprese illecite”. La tesi di dottorato è presentata anche ai fini della presente valutazione comparativa.

Organizzatrice e relatrice a tre convegni e conferenze nazionali e internazionali, segnatamente per le seguenti attività: organizzazione e partecipazione alla conferenza tenutasi presso il *Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* di Friburgo (Germania) il 27 giugno 2018; affidataria di relazione al Seminario formativo sui “Profili di responsabilità nel contagio da HIV” organizzato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna il 28 novembre 2014; affidataria di relazione alla conferenza presso il *Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* di Friburgo (Germania) sul tema “*Ethnisch geprägte organisierte Kriminalität in Italien: Kriminologische, gesetzliche und Rechtsprechungsaspekte*” il 30 marzo 2011.

Ha partecipato a due Progetti di ricerca: tra il 2011 e il 2014 al Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) sul tema “Giurisprudenza, legalità e diritto penale”, con coinvolgimento delle Università di Bologna, Parma Foggia, Napoli II; tra il 2016 e il 2019, in qualità di referente per l’Italia, Progetto di ricerca internazionale “*Rethinking Anti-Money Laundering and Financial Investigation: A Problem-Focused Analysis of International, European, and national Anti-Money Laundering Regimes*”, condotto dal *Max Planck Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht* di Friburgo.

Quanto all’attività di ricerca, si segnalano plurime esperienze all’estero: il soggiorno presso il *Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht* di Friburgo (Germania) dall’1 ottobre 2010 al 31 marzo 2011, dal 1° giugno 2012 al 30 settembre 2013, dal 15 luglio 2014 al 31 agosto 2014, dal 1° gennaio 2015 al 31 gennaio, dal 23 marzo 2015 al 7 aprile 2015, dal 1° maggio 2015 al 31 ottobre 2015, dal 1° gennaio 2016 al 30 settembre 2017, dal 16 novembre 2019 al 15 maggio 2020. Si rammenta anche soggiorno dal 1° luglio 2011 al 30 settembre 2011 presso l’Istituto di diritto penale e filosofia del diritto di Friburgo, nonché il soggiorno di studio presso la Corte Penale Internazionale dell’Aia (Olanda) dal 1° settembre al 13 settembre 2015.

Borsista post-dottorato dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 in relazione a una ricerca dal titolo “*Whistleblowing* nelle imprese a partecipazione pubblica”. Nel curriculum allegato viene riportata anche una significativa esperienza professionale in qualità di avvocato.

Quanto alla produzione scientifica, dal curriculum allegato alla domanda risulta che la candidata ha pubblicato n. 29 contributi (la monografia dal titolo “La strategia preventiva nel diritto penale italiano” viene indicata come in corso di pubblicazione e non è valutabile ai fini della presente procedura, così come in corso di pubblicazione risulta il contributo dal titolo “*Financial intelligence unit and prevention of money laundering in Italy: an example of cooperation with the intelligence agencies expressly provided for by law*”. Altri 16 contributi sono rappresentati da commenti agli artt. da 133 bis a 139 c.p. in due diverse edizioni del Commentario al codice penale a cura di Cadoppi A., Veneziani P. (edizioni del 2010 e del 2018). I rimanenti scritti, pubblicati in Riviste di classe A e in Riviste straniere, rivelano il prevalente interesse scientifico nell’ambito dello studio delle organizzazioni criminali, fin dalla tesi di dottorato, e della criminalità economica, con precipuo riferimento al fenomeno del riciclaggio.

Allega alla domanda 11 pubblicazioni, così distribuite: la tesi di dottorato, 1 voce enciclopedica, 5 articoli in Rivista di classe A), 2 contributi in volume, 1 nota a sentenza, 2 commenti scientifici.

Attività assistenziale

Non applicabile

2. Candidato CIVELLO GABRIELE

Motivato giudizio analitico su:

Publicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata)

1) Articolo in rivista: *“Quaestio disputata: sulla colpa penale come vizio della volontà”* in RIDPP, 2016.

L'articolo affronta, con un'impostazione molto sui generis e originale per i canoni consueti delle riviste giuridiche – quella appunto della “quaestio disputata” della tradizione scolastica medievale – il tema della colpa, mettendo a confronto gli argomenti a favore della colpa quale “vizio dell'intelletto” a quelli che lo concepiscono quale “vizio della volontà”: alla luce di una critica serrata delle derive normativiste di impronta kelseniana – che si limitano a cogliere la dimensione esteriore della colpa, ossia la “ratio conoscendi” della stessa, si riprende e difende la concezione della colpa come volontà viziata, nella quale si radica anche la violazione della regola cautelare e l'evento tipico.

Il contributo è estremamente originale non tanto nel contenuto – dal momento che riprende un tema già trattato dallo stesso candidato a livello monografico, e comunque in base a una concezione propria di una grande tradizione, peraltro corroborata di solidi argomenti dogmatici – ma per l'impostazione metodologica, che mette a confronto tesi e confutazione secondo lo schema della disputa.

Collocazione in Rivista di classe A.

2) Contributo in volume: *“Le radici giusnaturaliste del pensiero welzeliano”*, in Ambrosetti (cur.), Studi in onore di Mauro Ronco, 2017.

Viene qui ripreso un tema marginalizzato anche da quanti si sono cimentati con l'impianto teorico di Hans Wlezel: ossia le sue radici nel giusnaturalismo di Pufendorf (a far data dalla sua dissertazione del 1928). Lungi dal volere solo proporre un contributo di mero interesse culturale, in realtà la dottrina pufendorfiana della Zurechnung rappresenta uno dei principali debiti del diritto penale moderno, soprattutto la dicotomia tra “entia physica” e “entia moralia”, che il candidato illustra criticamente nel contesto di una serie di altri apporti fondamentali del pensiero giusnaturalista (da non confondere con il pensiero del diritto naturale della tradizione classica).

Emerge dallo scritto non soltanto la solida formazione filosofica del candidato, ma anche la capacità di individuare in concetti filosofici fondamentali talora dimenticati dai penalisti le vere radici delle categorie dogmatiche del diritto penale moderno.

Contributo estremamente rilevante nel contesto di un dibattito spesso stagnante e lontano da una riflessione sulle questioni fondamentali. La collocazione editoriale appare di rilievo.

3) Articolo in rivista: *“La confisca nell’attuale spirito dei tempi”* in AP, 2019. Il candidato analizza l’istituto della confisca in prospettiva storica (con riferimento al diritto romano e medievale, nei quali era uno strumento eccezionale, accusata di ingiustizia e irrazionalità dagli illuministi, in particolare Beccaria, fino alla sua abolizione nelle codificazioni ottocentesche) e nel contesto della legislazione vigente, dapprima prevista come misura di sicurezza nel codice penale del 1930, poi come misura di prevenzione, fino alle figure della confisca urbanistica, per equivalente e di prevenzione: si tratta di istituto che oggi sempre più palesa il suo carattere di vera e propria sanzione a natura punitiva. Per questa ragione, data la natura intrinsecamente penale di questa misura divenuta così importante nell’applicazione pratica, il candidato patrocinava una integrale applicazione dei principi penalistici di garanzia.

Il contributo è estremamente colto, ben articolato e condivisibile nelle prospettive.

Collocazione in Rivista di classe A.

4) Contributo in volume: *“Delitti colposi contro l’ambiente”* in Cornacchia, Pisani (cur.) *“Il nuovo diritto penale dell’ambiente”*, 2018.

Tratta il tema degli eco-delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi: la “colpa ambientale” si conforma, oltre che ai principi generali in materia di responsabilità colposa, anche ai principi di diritto dell’ambiente (prevenzione, precauzione, “chi inquina paga”, etc.). Il candidato si sofferma, oltre che sulla violazione cautelare e sulla prevedibilità/evitabilità, sulla causalità della colpa, oltre che all’intricata questione ermeneutica dei rapporti tra colpa e clausola di illiceità speciale (“abusivamente”). Particolare attenzione viene dedicata ai delitti colposi di pericolo.

Contributo puntuale e preciso nella ricostruzione delle fattispecie.

Collocazione editoriale di rilievo.

5) Contributo in volume: *“Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”* in Digesto delle discipline penalistiche. X. Aggiornamento, 2018.

Voce del Digesto dedicata a un tema centrale nell’ambito della responsabilità da attività medica. Si affrontano le questioni del rilievo del consenso del paziente, del fondamento di liceità dell’attività medico-chirurgica, della colpa grave e lieve ante riforma, già con riferimento al dibattito passato circa l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. alla responsabilità penale del sanitario (fino alla sentenza della Corte Costituzionale 1973). Ampio spazio viene dedicato al significato delle *guidelines*. Poi vengono analizzate le novelle recenti: il decreto Balduzzi, con il problema della natura eventualmente cautelare delle regole contenute nelle linee-guida e del duplice vaglio giudiziale (sulle *guidelines* prima, sulla natura lieve o grave della colpa poi), ritenuto inconferente; e di seguito la legge Gelli-Bianco, che supera la distinzione fra culpa lata e culpa

levis e prevede solo una clausola generale di non punibilità, qualificabile in termini di “causa di esclusione del tipo”, e il conseguente contrasto interpretativo rimesso alla Suprema Corte a Sezioni unite. Nelle conclusioni viene formulato un giudizio fortemente critico nei confronti dell’ultima riforma. Lavoro completo e esaustivo, che dà conto di tutte le problematiche sottese al tema e del dibattito che su esse si è sviluppato. La collocazione editoriale appare rilevante.

6) Articolo in rivista: *“Critical Reflections on the Theory of Objective Imputation: Towards a Renewed Classical View of Causality and Criminal Culpability”* in *Archivio penale*, 2018. Obiettivo del lavoro è dimostrare l’inadeguatezza degli attuali concetti di causalità e imputazione: collocato in rivista di classe A, è scritto assieme a Carlos Augusto Casanova Guerra, ma al candidato è attribuibile il par. 2 *“The State of Criminal law Teachings on Causality and Its Roots”*. In tale sezione il candidato analizza e critica le radici empiriste e idealiste delle teorie penali sulla causalità: viene svolta un’analisi dello sviluppo della dottrina tedesca, con particolare riferimento al naturalismo tedesco (von Buri, poi von Liszt) che intende la causa come mero fenomeno e la causalità come relazione tra fenomeni (con notevoli conseguenze: svalutazione dell’azione umana a favore dell’evento naturalistico, inesplicabilità di fenomeni in cui l’evento è distanziato e la causazione mediata da fattori non causali eterogenei, deprezzamento dell’autore), della teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento fondata da Larenz e Honig, che porta a distaccare la responsabilità dai fatti e a ridurla a un problema di accertamento giudiziale posteriore (con esclusione del rilievo dell’agire umano e della colpevolezza), e la sua riproposizione con Roxin basata sul rischio, che risolve sul piano della prevenzione generale con conseguente irrilevanza della colpevolezza in senso umano.

Trattasi di studio profondo, pur nella sua brevità (che incide sulla valutazione di rilevanza), che ricostruisce un dibattito complesso nelle sue radici filosofiche.

Collocazione in rivista di classe A.

7) Nota a sentenza: *“Autoriciclaggio e cosiddetto “risparmio di imposta”: per la Cassazione, la nozione di “altra utilità” va interpretata estensivamente”*, in *Archivio penale*, 2020.

Si tratta di nota relativa a sentenza della Cassazione relativamente a due punti problematici: da un lato, la nozione di “altra utilità” ai fini dell’autoriciclaggio, in relazione alla quale la Corte precisa che il provento del reato presupposto può consistere non solo in un incremento “positivo” del patrimonio, ma anche in un risparmio di spesa quale quello derivante dall’omesso pagamento delle imposte dovute all’Erario; dall’altro lato, l’eventuale concorso apparente di norme tra l’autoriciclaggio ex art. 648-ter.1. c.p. e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11, D.Lgs. n. 74/2000, ove la Corte precisa che, in astratto, i due delitti possono concorrere, purché sussista, sotto il profilo naturalistico, una condotta auto-riciclatoria ulteriore rispetto a quella costituente la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (escluso il

concorso apparente tanto se si accede a una prospettiva sostanzialistico-concreta, quanto a una logico-formalistica).

Lo studio è chiaro e lineare; le problematiche sono trattate con senso critico e con dovizia di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

Collocazione in rivista di classe A.

8) Monografia: *“La “colpa eventuale” nella società del rischio. Epistemologia dell’incertezza e “verità soggettiva” della colpa*”, Torino, 2013.

Trattasi di studio monografico che propone una ricostruzione della colpa penale sul fondamento del *verum* metafisico della tradizione filosofica realista concettualista. Il ponderoso contributo si prefigge proprio l’impegno obiettivo di suggerire soluzioni dommatiche, rispetto alla fondazione della responsabilità colposa, forgiate sulla *adaequatio ad rem* del pensiero classico. Innanzitutto, peraltro, l’opera prende le mosse da una considerazione fortemente critica del *post-moderno diritto penale del rischio*, prodotto della curvatura teorica iper-normativa impressa dalle dottrine della *objektive Zurechnung*, latrici *in primis* di una tendenza impropria all’estensione dell’aumento del rischio. Ciò che si rimprovera alle correnti involuzioni interpretative della colpa è appunto la loro evidente *matrice post-moderna*. In particolare viene denunciata l’eccessiva normativizzazione della colpa, sempre più spesso ridotta a pura inottemperanza cautelare, e il conseguente deprezzamento della sua essenziale dimensione soggettiva. Quella che il candidato qualifica come “colpa eventuale” è appunto un paradigma di responsabilità, affiorante dall’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi tre decenni, incentrato sul rischio, vero fulcro dell’illecito, e in particolare: di fronte a accadimenti catastrofici, non sarebbe necessaria ai fini del giudizio di responsabilità penale la prevedibilità dell’evento *hic et nunc*, essendo sufficiente la prevedibilità del rischio o anzi l’*impossibilità di escludere la verifica* di un qualsiasi evento di danno, anche concretamente imprevedibile; la causalità viene declinata poi *in senso statistico-epistemologico*; e le cautele normative che rilevano sono *regole di puro contenimento del rischio, idonee a ridurre la probabilità e la frequenza*; e l’intera lettura odierna della colpa appare pervasa dalla logica del *principio di precauzione* – radicata nell’*epistemologia dell’incertezza*. La responsabilità colposa diventa allora una lotteria per cui, in via discriminatoria e sulla pura base del *versari* (in senso letterale: il “trovarsi lì”), si addossa a qualcuno un accadimento fortuito o il prodotto della responsabilità diffusa di tanti. La seconda parte è dedicata alla considerazione della parabola interpretativa della ‘prevedibilità dell’evento’ in giurisprudenza, la quale abbandonata la prospettiva psicologica della prevedibilità dell’evento *hic et nunc*, ritiene sufficiente la mera *prevedibilità della “classe” o del “genere” di eventi*: fino agli approdi adagiati sul criterio della *“impossibilità di escludere un evento”*, o della *“prevedibilità dell’evento limite o dell’evento catastrofe”* (secondo la c.d. *worst-case analysis*) o *prevedibilità di un generico rischio di (qualsiasi) evento*. La ricostruzione critica di una serie cospicua di casi giurisprudenziali (disastri del Vajont, di Stava, danni alla salute da esposizione ad amianto e cloruro di vinile monomero, alluvioni di Sarno e di Messina, valanga di Pavillon, fino alla sentenza sul terremoto dell’Aquila) permette all’Autore la teorizzazione di

quella “colpa eventuale” di cui si è già detto nell’introduzione e che fa da filo rosso all’intera dissertazione, sintetizzabile nella *trasmutazione dell’evento in rischio*, quale esito dell’assunzione dell’epistemologia dell’incertezza come base della responsabilità.

Nella *pars costruens* dell’opera, si suggerisce di recuperare pienamente la giusta dimensione soggettiva della colpa, la quale non dovrebbe ridursi alla posticcia giustapposizione di una misura soggettiva a una base normativa di fatto dimensionata su stilemi puramente oggettivi, ma dovrebbe invece essere ricostruita in termini di *volontà carente, inadeguata, disordinata rispetto alle aspettative normativamente tutelate in vista della protezione della relazione giuridica intersoggettiva*.

La prospettiva è dunque quella di un’indagine ontologica circa la reale natura della colpa quale *vizio della volontà*.

Alla oggettiva perdita di controllo sui fattori di rischio – nota in realtà anche al pensiero classico, nella forma della aristotelica *akrasia* (incontinenza) – si deve sempre accompagnare *una debolezza ovvero un disordine della volontà*, sul presupposto imprescindibile del libero arbitrio, tale da manifestare *indifferenza* per il bene altrui.

Così intesa, la colpa emerge come disordine e “incongruità progettuale” della persona agente rispetto al bene della relazionalità, come vizio del volere, pur sulla irrinunciabile base normativa della violazione del dovere.

La colpa quale “*incongruità* dell’agire rispetto al riconoscimento della *relazionalità*” in quanto vizio o disordine del volere, ovvero difettività intrinsecamente antropologica è inoltre orientata a restringere la punibilità, quindi assolve a una funzione eminentemente garantistica, del resto confermata dalla piena aderenza – a differenza dei modelli criticati – ai principi costituzionali di legalità, personalità, materialità, offensività, rieducazione etc. Il lavoro è approfondito, ricco sul piano dottrinale, fondato filosoficamente ma ancorato alla prassi applicativa nel richiamare casi fondamentali della giurisprudenza, ed estremamente originale: rappresenta non soltanto un contributo importante nella prospettiva di porre un freno a distorsioni o addirittura orientamenti deviati della nostra giurisprudenza, ma anche di indicare percorsi di indagine in buona parte ancora inesplorati e metodiche che potrebbero essere utilmente adottate anche nell’analisi di altri istituti soggetti ad analoga curvatura oggettivizzante in senso funzionale; e apre prospettive davvero iconoclaste che, pur mantenendosi nel solco dei principi costituzionali, appaiono capaci di scardinare pessime concrezioni interpretative da tempo sedimentate.

Collocazione editoriale rilevante.

9) Contributo in volume: “*La confisca di prevenzione come “nuova pena”*”, in B. Romano (cur.), *Le associazioni di tipo mafioso*, 2015.

Si tratta di uno studio ampio e approfondito sul tema della confisca di prevenzione, rivista nelle scelte del legislatore italiano e nelle indicazioni sulla sua natura giuridica rinvenibili negli arresti della giurisprudenza europea. Il contributo si sofferma in particolare sui presupposti della confisca di prevenzione in tema di criminalità organizzata. Poi apre una lunga e articolata digressione sulla questione dei beni suscettibili di confisca; e sui diritti dei terzi

quando sia esperita a loro danno. Si conclude sottolineando l'incongruenza della confisca come misura di prevenzione, data la tendenziale irreversibilità dell'ablazione, l'applicabilità anche a soggetti non più pericolosi: argomenti che – esclusa la natura di misura di sicurezza, così come pure la misura amministrativa – inducono a ritenere si tratti invece di una vera propria sanzione penale patrimoniale a carattere repressivo; si censura la previsione della categoria trasversale della confisca per equivalente; e si auspica il conseguimento di un vero e proprio "statuto europeo" della confisca. Trattasi di un'analisi accurata e completa, ricca di riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. Collocazione editoriale rilevante.

10) Articolo in rivista: *"La Consulta, adita sul caso "Taricco", ricorre alla Corte di Giustizia UE: orientamenti e disorientamenti nel c.d. "dialogo tra le corti"*, in *Archivio penale*, 2017.

L'articolo si pone a commento dell'ordinanza n. 24/2017 della Corte Costituzionale, che ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea alcune questioni pregiudiziali in merito alla compatibilità tra sentenza "Taricco" e i principi fondamentali del nostro ordinamento. Il candidato affronta alcuni nodi critici della sentenza di remissione, in particolare l'assenza dell'esame del tema della riserva di legge, nonché di quello della disapplicazione "in malam partem" della disciplina nazionale ove sia in contrasto con il diritto europeo. Contributo ben articolato e argomentato, completo nei riferimenti alla dottrina italiana.

Collocazione in rivista di classe A.

11) Articolo in rivista: *"La legalità come inconveniente: la "dimenticanza della legge" e le sue conseguenze nella teoria del reato"*, in *Archivio penale*, 2017.

Il saggio sottopone a critica l'attuale tendenza della giurisprudenza italiana ed europea a considerare la legalità come un "inconveniente", vale a dire un ostacolo da superare o neutralizzare, in nome di preminenti esigenze di politica criminale. Il candidato incentra l'analisi su tre fondamentali questioni: cosa sia la "*materia penale*", vale a dire quali siano gli istituti "coperti" e investiti dalle garanzie tipiche della legalità (riserva di legge, irretroattività, tassatività e divieto di analogia): secondo il candidato essa ricomprende il fatto tipico e la sanzione, *ma anche* tutto quel corredo di norme le quali regolano e disciplinano il reato come entità giuridica, la sua imputazione alla persona, nonché la sua punibilità; cosa sia la "*legge*" cui fa riferimento il concetto di "legalità penale", e cioè quale sia la fonte normativa idonea a soddisfare i requisiti della legalità e della riserva di legge: la risposta è la fonte *statale* di rango *primario* e sovra-primario, con esclusione delle fonti di carattere sub-primario come, ad esempio, i regolamenti, o comunque delle fonti non statali come quelle regionali o comunitarie; quale sia la *ratio* fondamentale della legalità penale e, dunque, per quale motivo la materia penale sia soggetta a un tale rigoroso requisito che, viceversa, non vige in altri settori del sapere giuridico come, ad esempio, il diritto civile: questione che affronta sul piano storico a partire dall'illuminismo, per giungere alla conclusione che, sulla

scorta di alcuni grandi classici (in primis Tiberio Deciani) la ratio della legalità consista nella razionalità e nella parità proporzionale tra i cittadini. Contributo argomentato con profondità, ricco di riferimenti storici. Collocazione in rivista di classe A.

12) Articolo in rivista: “*Contributo allo studio dell’auto-responsabilità quale corollario del principio di imputazione*” in *Indice penale*, 2016.

Il saggio analizza la nozione di “auto-responsabilità” e le sue radici civilistiche, con particolare riguardo alla teoria generale del negozio giuridico, per poi spostare l’attenzione sulla teoria generale del reato: l’istituto si configura ogni volta che la vittima sia la vera causa dell’evento, il quale, non rientrando nel dominio conoscitivo-volitivo del soggetto terzo e, dunque, non può a quest’ultimo essere imputato in termini di *causalità* (efficiente e) *del volere*, o causalità *morale*; quindi andrà imputato solo alla persona offesa, che diviene perciò vero autore del fatto. Il fatto non è tipico, in quanto non risulta verificatosi “*a causa di negligenza*”: vige allora il principio “*imputet sibi*”.

Contributo argomentato con profondità, che costituisce la premessa di un successivo più ampio lavoro monografico.

Collocazione in rivista di classe A.

13) Articolo in rivista “*Responsabilità medica e rispetto delle “linee-guida”, tra colpa grave e colpa lieve (La nuova disposizione del “decreto sanità”)*”, in AP, 2013.

Articolo di commento all’art. 3, co. 1 del “decreto sanità” (l. 8 novembre 2012, n. 189). La riflessione sui rapporti tra colpa grave colpa lieve e dell’annoso dibattito sull’applicabilità dell’art. 2236 alla responsabilità penale – attraverso il dictum della Consulta 166 del 1973 – con le note oscillazioni giurisprudenziale costituisce presupposto dell’analisi della novella legislativa: la rilevanza delle linee-guida nel giudizio di imperizia apre al rischio di eccessiva sclerotizzazione della responsabilità colposa e della difficile interpretazione delle guidelines stesse. Il candidato stigmatizza la superficialità del legislatore che, nel lodevole intento di delimitare la responsabilità del sanitario e arginare la deriva verso la c.d. medicina difensiva, assume a parametro cautelare delle regole del tutto eccentriche (le linee guida, che secondo il candidato sono al più fonti di cognizione, e non di produzione) e inoltre adotta un parametro di gravità della colpa rimesso a valutazione empiriche del giudicante e crea una ingiustificata discriminazione tra colpa professionale ed extraprofessionale; con l’ulteriore impasse del richiamo dell’art. 2043 c.c. rispetto a una ipotesi ritenuta ormai correntemente di responsabilità contrattuale “da contatto sociale” (e con conseguenze in tema di onere della prova e prescrizione). Il candidato suggerisce invece un ripensamento della colpa e l’innalzamento del canone di colpa penale ex art. 43 c.p. dalla culpa levis alla culpa lata.

Lavoro maturo e rigorosamente argomentato, nel solco degli studi sulla colpa che il candidato stava svolgendo con profondità in quel periodo.

Collocazione in rivista di classe A.

14) Capitolo di libro *“Bellezze naturali (tutela penale)”*, in Digesto delle discipline penalistiche. V. Aggiornamento, 2010.

Voce del Digesto, in cui si affronta dapprima sul piano storico-normativo la legislazione in materia di bellezze naturali e paesaggistiche, per poi mettere a raffronto tali nozioni con quelle di “ambiente” e “urbanistica”; si analizza poi il tema dell’autorizzazione paesaggistica ed il reato contravvenzionale ex art. 181, 1° co., d.lg. 22-1-2004, n. 42 (che incrimina chi senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici), nonché la nuova fattispecie del 2° co. in tema di abuso paesaggistico. Viene poi considerata la rimessione in pristino e l’estinzione del reato paesaggistico.

Lavoro accurato e esaustivo su un argomento tecnico assai complesso.

Collocazione editoriale di rilievo.

15) Articolo in rivista *“Confisca facoltativa e reato prescritto: rimessa alle Sezioni unite la questione della “confisca senza condanna”*, in AP, 2020.

Si tratta di nota a sentenza che ha ad oggetto La nota ha ad oggetto l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione se sia legittima o meno la confisca facoltativa diretta del profitto del reato ai sensi dell’art. 240, comma primo, c.p., in presenza di pronuncia di prescrizione, pur facente seguito a condanna di primo grado, ossia se la confisca facoltativa citata presupponga o meno un giudicato formale di condanna o, piuttosto, se la stessa possa semplicemente accedere ad un completo accertamento da parte del giudice del merito in ordine al profilo soggettivo e oggettivo del reato di riferimento, accertamento che può essere ribadito anche in una sentenza di proscioglimento per prescrizione.

Dopo avere analizzato le preve sentenze delle Sezioni unite “Carlea” (1993) e “De Maio” (2008) sulla non confiscabilità dei proventi di reato prescritto e la “Lucci” del 2015, a fronte dell’ordinanza di rimessione, che viene sottoposta a critica, non apparendo corretto sostenere che l’art. 240, co.1, c.p. sia stato superato dalle plurime ipotesi di confisca obbligatoria del prodotto e del profitto del reato, applicabili anche in assenza di sentenza di condanna, mettendo in luce le fallacie logiche del ragionamento.

Il ragionamento è argomentato correttamente, volutamente sulla base di poche indicazioni prevalentemente giurisprudenziali e senza riferimenti comparatistici, proprio trattandosi di un commento interlocutorio in attesa della sentenza della Corte.

Collocazione in rivista di classe A.

16) Articolo in rivista *“Estinzione della misura cautelare per effetto della pronuncia di condanna: rapporti tra reato continuato e “pena irrogata” di cui all’art. 300, comma 4, c.p.p.”*, in IP, 2010.

Nota a sentenza della Cassazione Penale, Sezioni Unite, 26 marzo-22 giugno 2009, n. 25956 secondo cui In caso di condanna non definitiva per reato continuato, per valutare, a norma dell’art. 300 c.p.p., comma 4, l’entità della pena ai fini di un’eventuale dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare applicata soltanto per il reato meno grave, occorre avere riguardo alla pena concretamente inflitta come aumento ex art. 81, cpv., c.p. e non alla pena che,

in astratto, sarebbe stata calcolata dal giudice, in relazione al “reato satellite”, prima dell’applicazione della continuazione. Il candidato condivide la tesi della Suprema Corte, rigettando come riduttiva la tesi della c.d. “pena in astratto”, così come pure quella della continuazione come “pena di giustizia”, riconoscendo all’istituto invece natura di effettiva entità pre-giuridica, di realtà sociale: il reato continuato non rappresenta una mera unificazione virtuale e meramente convenzionale, operata ex nihilo dal legislatore sulla scorta di valutazioni lato sensu politico-criminali, ma piuttosto un’unità reale di senso e di significato, generata da un omogeneo nesso criminoso.

Lavoro giovanile apprezzabile per il rigore dell’argomentazione, corredato di adeguati riferimenti dottrinali italiani e giurisprudenziali.

Collocazione in rivista di classe A.

17) Articolo in rivista *“Reclività reiterata e limiti al bilanciamento ex art. 69 c.p.: due nuove conquiste nella battaglia contro “il divieto di prevalenza”*, in AP, 2014.

Nota a due sentenze costituzionali sul “divieto di prevalenza” dell’art. 69, co. 4, c.p., secondo le quali non tutte le circostanze attenuanti previste dal nostro sistema penale avrebbero il “diritto” di imporsi sulla recidiva, anche reiterata, a dispetto di quanto stabilito dall’art. 69, co. 4, c.p., ma solo quelle attenuanti che comportino una riduzione di pena drastica rispetto all’ipotesi-base e, al contempo, sottendano, per volontà dello stesso legislatore, un nucleo criminologico e di tipicità fortemente eterogeneo rispetto a quello del reato “ordinario”. Ciò, peraltro, rappresenta l’attuazione del più ampio e generale principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, secondo il quale l’impossibilità, per la Consulta, di sindacare le scelte di politica generale sottese alla definizione delle cornici edittali da parte del legislatore «non sottrae allo scrutinio di legittimità costituzionale le singole previsioni [aventi] carattere pale-mente sproporzionato». Il candidato ritiene che la disposizione di cui all’art. 69, co. 4, c.p. in tema di divieto di prevalenza al cospetto della recidiva reiterata, risulti intrinsecamente illegittima, e debba essere caducata in toto, senza alcuna distinzione tra circostanze attenuanti “di serie A” (ossia particolarmente forti e “pregnanti”) e “di serie B”, posto che, in subiecta materia, ogni automatismo legale, che non consenta al giudice di raccordare il quantum di pena agli effettivi profili di disvalore oggettivo e soggettivo del fatto concreto, appare incostituzionale, a prescindere dalla natura e dal tipo di circostanza attenuante in ipotesi ricorrente. Sulla scorta di ciò il candidato ritiene che la più evidente fonte dei numerosi problemi concettuali ed applicativi risieda proprio nella riforma dell’anno 1974 e in particolare nell’apertura del bilanciamento anche alle circostanze indipendenti e ad effetto speciale.

Il lavoro, basato su apparato dottrinale italiano, è ben argomentato e offre spunti di analisi interessanti anche in prospettiva de jure condendo.

Collocazione in rivista di classe A.

18) Articolo in rivista *“Misure di prevenzione personali e attualità della pericolosità qualificata: rimessa la questione alle Sezioni unite nel caso Gattuso”*, in AP, 2017.

La nota ha ad oggetto l'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione se, in presenza di elementi ritenuti indizianti circa la pregressa appartenenza del soggetto proposto ad una associazione di stampo mafioso, sia o meno necessaria – in caso di accoglimento della proposta applicati-va – una motivazione in positivo sul punto della attualità della pericolosità al momento della decisione di primo grado.

Il candidato osserva come dietro la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite giaccia un problema sostanziale ancor più importante, vale a dire il ruolo che si intenda assegnare, in subjecta materia, al requisito della attualità della pericolosità soggettiva. La materia delle misure di prevenzione sembra già di per sé costituire un unicum, quantunque discutibile, all'interno del nostro ordinamento, unicum potenzialmente confliggente con una pluralità di importanti principi costituzionali; l'introduzione, in tale materia, di ulteriori "deroghe" o deviazioni ai canoni generali – come, ad esempio, la paventata presunzione relativa, *juris tantum*, sull'attualità della pericolosità – aggraverebbe i già patenti profili di frizione fra la disciplina normativa in questione e i canoni fondamentali del sistema vigente.

Il lavoro, basato su apparato dottrinale italiano, è ben argomentato e offre spunti di analisi interessanti anche in prospettiva *de jure condendo*.

Contributo ben articolato e argomentato, completo nei riferimenti alla dottrina italiana.

Collocazione in rivista di classe A.

19) Monografia: *"Il principio del sibi imputet nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio"*, Torino, 2017.

Il volume rappresenta il tentativo di comprendere a quali condizioni e con quali limiti sia possibile "importare" nella materia penale il plurisecolare principio del *sibi imputet*.

Il candidato affronta il problema della soluzione pratica e della corretta collocazione dogmatica dei casi di interferenza-intersezione tra condotta dell'autore del fatto fisicalisticamente causativo di effetti nel mondo naturalistico e condotta autodeterminata del soggetto-vittima, condotta la quale contribuisca alla produzione del danno *contra se*.

Il lavoro si compone di due parti: la prima, più breve, dedicata in generale al principio di auto-responsabilità nel diritto civile romano, intermedio, moderno e contemporaneo (Parte I, Capp. 1, 2, 3); la seconda, più specificamente, al recepimento del principio del *sibi imputet* nella scienza penalistica. La suddivisione in due ampi versanti consente una preziosa visione d'insieme del problema giuridico sottostante la ricerca, il quale, per certi versi, può compendiarsi – pur qui indulgendo a un inevitabile eccesso di sintesi esplicativa – nel tentativo di comprendere se e in quali termini la condotta autodeterminata del terzo vittima di conseguenze lesive, pur condizionalisticamente correlate all'azione od omissione dell'agente, valga a 'strappare' l'ascrizione della responsabilità in capo all'agente in conseguenza del sopravvenire, tra condotta ed evento, di un atto libero altrui.

La tesi sostenuta consiste nell'assumere sul piano dogmatico (in uno alla tematizzazione della responsabilità per omesso impedimento dell'evento e alle valutazioni dogmatiche che dalla stessa possono trarsi in tema di *imputet sibi*),

l'esclusione della rilevanza penale del fatto in capo all'agente non in forza – per certi versi – di inquadramenti estrinseci di teoria generale del reato, e cioè della causalità condizionalistico-naturalistica, o della efficacia neutralizzatrice della condotta e del rapporto naturalistico condotta-evento pur fisicalisticamente concausale dell'agente riveniente da istituti 'senza patria' (c.d. caso fortuito), o comunque informati dall'esigenza di far penetrare performativamente nella tipicità esigenze di politica criminale (teoriche di imputazione oggettiva dell'evento); né in forza di inquadramenti fondati sul ricorso alla ormai inaccettabile categoria della responsabilità oggettiva. L'esclusione della responsabilità in caso di *sibi imputet*, invece, e cioè la possibilità di imputare il danno o il pericolo esclusivamente alla condotta del soggetto titolare del bene offeso e non già a quella (pur apparentemente tipica) dell'agente terzo, va guadagnata alla stregua del significato della condotta umana rilevante per il diritto penale, e cioè solo in quella consistente nel fatto *già* colposo o *già* doloso, in quanto tale *già* carico di disvalore di condotta, nonché di offensività, integratrice della stessa tipicità nell'inquadramento accolto nel testo.

In tale prospettiva, il candidato rileva come “il vero ‘primo gradino’ della *imputatio* del fatto alla persona (e, dunque, non del fatto all'*azione*, ma propriamente del *fatto all'uomo*) [sia] la *colpa*, intesa come quel comportamento *negligente*, intrinsecamente potente e capace di cagionare un evento *prevedibile ed evitabile*: senza tale *minimum* di colposità, la condotta umana tende a scolorare a mero accadimento fisico *giuridicamente irrilevante*, vale a dire radicalmente estraneo al quadrante dell'imputazione”. Con riferimento al c.d. istituto senza patria rappresentato dal 'caso fortuito', il concetto viene ribadito in modo ancor più netto, nonché ricordato all'impossibilità di distinguere tra *imputatio facti* e *imputatio iuris* nel diritto penale.

Notevoli anche le implicazioni pratiche suggerite dal candidato, che procede alla suddivisione del tema dell'auto-responsabilità secondo plurime ipotesi fenomenologiche, e cioè: 1) i casi di pseudo-autoresponsabilità o auto-responsabilità 'monosoggettiva', in cui la vittima si procura da sola un danno, in un contesto privo di qualsiasi interferenza con l'altrui agire; 2) i casi di pseudo-autoresponsabilità e altrui condotta commissiva assolutamente priva di colpa; 3) i casi di pseudo-autoresponsabilità e altrui condotta omissiva in assenza di posizione di garanzia; 4) i casi di autoresponsabilità e altrui condotta omissiva in presenza di posizioni di garanzia; 5) i casi di auto-responsabilità, auto-esposizione al pericolo (*'eigenverantwortliche Selbstgefährdung'*) e altrui condotta commissiva astrattamente colposa.

Il lavoro si presenta come originale e, in qualche modo, “pionieristico” nel panorama della dottrina italiana, su un tema di grande attualità, affrontato sul piano giuridico (non solo penalistico, ma anche civilistico), ma anche filosofico e storico, con un'argomentazione rigorosa ed estremamente solida sul piano dogmatico.

Collocazione editoriale rilevante.

20) Capitolo di libro “*Armi, esplosivi e munizioni nel diritto penale*”, in Digesto delle discipline penalistiche. VII. Aggiornamento, 2013.

Voce del Digesto, in cui si analizzano una serie di tematiche connesse al tema dei rapporti tra diritto penale e armi, esplosivi e munizioni, dalla disciplina normativa, al dibattito sul bene giuridico protetto, alle nozioni e classificazioni delle armi – “arma da guerra”, “arma tipo guerra”, materiali di armamento, bombe, aggressivi chimici, biologici, radioattivi e altri congegni micidiali, esplosivi ed esplodenti, armi chimiche, “arma comune da sparo”, armi da caccia, armi per uso sportivo, “armi bianche” e “armi improprie”, “strumenti di difesa personale”, “armi-giocattolo” – alle condotte punite – fabbricazione, introduzione nello Stato ed importazione. – 27. La vendita o cessione a qualsiasi titolo, esportazione, detenzione, raccolta e collezione, addestramento alla preparazione ed all’uso di armi da guerra, porto, trasporto – alle fattispecie incriminatrici in tema di custodia di armi ed esplosivi – omessa custodia, distrazione e sottrazione di armi ed esplosivi, locazione e comodato di armi – ai reati di clandestinità d’arma, omessa consegna di armi, alterazione di armi, esplosioni pericolose, uso venatorio di mezzi vietati, circostanza attenuante della lieve entità. Lavoro accurato, esaustivo, articolato ed estremamente corposo, che offre una ricognizione completa su un argomento tecnico assai complesso. Collocazione editoriale di rilievo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il Candidato CIVELLO GABRIELE dal 2006 al 2016 è stato cultore della materia presso due corsi di diritto penale nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, con svolgimento di lezioni, seminari e partecipazione alle commissioni degli esami di profitto. Ha svolto incarichi di docenza in diritto penale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università Europea di Roma (2 moduli per l’anno 2013, 2 moduli per l’anno 2014, due moduli per l’anno 2015); due incarichi di docenza per lo svolgimento di lezioni del dottorato di ricerca congiunto tra l’Università di Padova e l’Università Cattolica Argentina di Buenos Aires nel settembre del 2014 e nel settembre del 2017. Ha avuto incarichi di docenza e tenuto lezioni presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Padova per 8 ore accademiche per l’a.a. 2019, per 8 ore accademiche per l’a.a. 2020 e per 8 ore accademiche per l’a.a. 2021; ha svolto un incarico di docenza in seno al dottorato di ricerca in diritto pubblico, nonché al Master in Scienze Forensi presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Sapienza di Roma (25.2.2016); ha svolto incarichi di docenza presso la Scuola di dottorato in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, segnatamente il 21.1.2020, l’8.4.2020, il 3.11.2020 e il 15.12.2020; ha svolto un incarico di docenza di due ore presso la Scuola di dottorato “Persona e benessere fra diritto, etica e psicologia” dell’Università Europea di Roma il 7.5.2020; ha svolto incarico di docenza di 13 ore di didattica integrativa nell’ambito del Corso di diritto penale dell’economia e del lavoro presso l’Università degli Studi di Bergamo (aprile/maggio 2020); ha svolto incarico di docenza per 3 ore di didattica in Criminologia, nell’ambito del corso di Criminologia presso l’Università degli Studi di Bergamo (a.a. 2020/2021); ha

svolto incarico di docenza di 2 ore di didattica integrativa in diritto penale avanzato nell'ambito del corso di diritto penale avanzato presso l'Università degli Studi di Bergamo (2020-2021).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato CIVELLO GABRIELE, laureatosi in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nell'anno 2005 con il punteggio di 110/110 e lode, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova nel 2009, con una tesi dal titolo "Il concetto penalistico di onore: per una concezione relazionale del bene giuridico".

È stato dichiarato idoneo quale ricercatore a tempo determinato in diritto penale nell'ambito della procedura comparativa per l'assunzione quale Ricercatore ex art. 24, co. 3, lett. a), l. 240/2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento (anno 2018).

È stato altresì dichiarato idoneo quale Ricercatore a tempo determinato in diritto penale nell'ambito della procedura comparativa per l'assunzione quale ricercatore ex art. 24, co. 3, lett. b), l. 240/2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Verona (anno 2019).

Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore associato (II fascia) in Diritto Penale (12/G1) con giudizio unanime della Commissione (validità dal 2.12.2014 al 2.12.2020), abilitazione rinnovata all'unanimità il 26.8.2019, con validità sino al 26.8.2028.

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi Convegni e conferenze, anche internazionali (cfr. p. 10 curriculum allegato alla domanda).

È membro del comitato di redazione della Rivista di classe A "Archivio Penale" dal 2017; Direttore dell'Osservatorio di giurisprudenza penale, nell'ambito della Rivista 'Famiglia e Diritto', diretta da Pietro Schlesinger dall'1.1.2020; è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Forense "F. Benvenuti" di Venezia dal 2019; membro del Comitato di redazione di "Dialoghi del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione", Trimestrale di giurisprudenza e informazione dell'Ordine degli Avvocati di Venezia dall'1.1.2015 al 31.12.2016.

Ha partecipato, nel corso degli ultimi 10 anni, a 12 progetti e gruppi di ricerca, nazionali e internazionali (cfr. pp. 14-16 del curriculum allegato alla domanda).

È autore di circa 100 pubblicazioni, tra cui 2 monografie, 5 voci enciclopediche, 11 articoli in Riviste di classe A, 26 note a sentenza in Riviste di classe A, 5 articoli in riviste di classe minore, 14 capitoli e parti in opere collettanee, 6 note a sentenza in riviste di classe minore, 3 atti di convegni e 24 recensioni di cui 22 in Riviste di classe A.

Allega alla domanda n. 20 pubblicazioni, tra cui 2 monografie, 3 voci enciclopediche, 7 articoli in Rivista, 2 contributi in volume e 1 nota a sentenza. Tutti gli articoli e la nota a sentenza sono pubblicati in Riviste di classe A.

Attività assistenziale

Non applicabile.

3. Candidato CORN EMANUELE

Motivato giudizio analitico su:

Publicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata)

1) Contributo in volume: *“Le misure di probation nel diritto penale sudamericano: i modelli del Cile, dell’argentina e del perù”* in E. Dolcini-A. Della Bella (a cura di), *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020. Trattasi di articolo scritto assieme a Gabriele Fornasari: il candidato ha scritto la parte relativa al Cile (§§ 2, 3, 6). Il contributo analizza la sospensione condizionale della pena, collocata nel 1983 (l. 18216) nel contesto dei c.d. sostitutivi penali, poi riformata nel 2012; gli altri “sostitutivi penali” della l. 20603 del 2012; la sospensione del processo con messa alla prova. Il taglio è descrittivo-comparatistico e offre spunti interessanti anche in chiave di rieducazione del condannato.

Il lavoro offre spunti di comparazione interessanti, ma è molto limitato contenutisticamente e quindi sul piano della rilevanza.

La collocazione editoriale appare rilevante nel panorama scientifico nazionale.

2) Articolo in rivista: *“The ecocrime directive and its translation into legal practice”* in *“New Journal of European Criminal Law”*, 2017. Trattasi di articolo scritto assieme a Giovanni Perilongo, del quale il candidato ha scritto i § 4 e 6; nel testo, peraltro, i paragrafi non risultano numerati, ma si evince che si tratti di quello intitolato *“The political background of the ecocrime directive”* – in cui ripercorre come le istituzioni europee abbiano dedicato particolare interesse all’implementazione della legislazione ambientale – e quello intitolato *“The ecocrime directive ‘in action’”* – in cui prende in considerazione l’impatto della Direttiva sulle legislazioni nazionali -. Trattasi di studio accurato ma didascalico, peraltro con un apprezzabile apparato bibliografico in lingua inglese.

La collocazione editoriale appare rilevante.

3) Articolo in rivista: *“La reproducción humana asistida en Italia. Presente y futuro después de la derogación de la prohibición de fecundación heteróloga”* in *Revista de Bioética y derecho*, 2015. Il candidato illustra l’evoluzione legislativa in materia, con riferimento anche agli arresti della Corte Costituzionale e della giurisprudenza italiana, prendendo posizione sui divieti ancora presenti (es. maternità surrogata).

Rassegna corretta e didascalica, con qualche spunto critico interessante.

La collocazione editoriale appare rilevante.

4) Articolo in rivista: *“Un nuevo tipo penal de femicidio en un nuevo Código Penal para Chile”* in *Revista de Derecho*, 2015. Trattasi di un contributo che intende offrire una proposta chiara e argomentata per una nuova formulazione

della fattispecie di femminicidio, in forma di circostanza aggravante – femminicidio (basata su una relazione di disuguaglianza di potere) nonché omicidio intra-famigliare –, conforme al principio di tassatività, rispondendo anticipatamente a eventuali critiche.

Lavoro diligente, con qualche spunto di originalità, quantunque sul piano delle argomentazioni non sembri superare i limiti del dibattito già noto.

La collocazione editoriale appare rilevante.

5) Contributo in volume: *“Il reato di “femminicidio”. Note da un’analisi comparata con paesi latino-americani”* in *“Diritto e genere: analisi interdisciplinare e comparata”*, 2014. Trattasi di un ampio contributo che affronta il tema a partire dall’origine del neologismo nel pensiero dell’antropologa messicana Marcela Lagarde, e prima della sociologa statunitense di origine sudafricana Diana E.H. Russell; analizza il d.l. 93/2013, sottolineandone le criticità; la fattispecie di “femicidio” dell’ordinamento cileno, che nella riforma del 2010 diviene una sub-fattispecie del parricidio; quella del Guatemala; le prospettive de iure condendo per l’ordinamento italiano, alla luce dell’adesione alla Convenzione di Istanbul.

Si tratta di lavoro accurato, con alcuni spunti critici rilevanti.

La collocazione editoriale appare rilevante.

6) Articolo in rivista: *“La revolución tímida. el tipo de femicidio introducido en Chile por la ley n°20.480 desde una perspectiva comparada”* in *Revista de Derecho. Universidad Católica del Norte*, 2014. Il contributo analizza criticamente la legislazione cilena sul tema, anche a seguito della riforma del 2010, sollevando obiezioni rispetto alla confusione definitoria ivi presente e ai limiti dogmatici della fattispecie.

Lavoro corretto, anche se sostanzialmente ripetitivo di molti spunti già dell’articolo in italiano citato in precedenza, con l’aggiunta della comparazione con Costa Rica, Perù, Argentina.

La collocazione editoriale appare rilevante.

7) Articolo in rivista: *“Non parlarmi, non ti sento. Il perdurante disallineamento tra i bisogni delle donne maltrattate e le tutele offerte dalle norme penali”* in *Rivista italiana di medicina legale*, 2018. Questo contributo, collocato in rivista di classe A, intende mettere in luce alcuni aspetti peculiari, spesso trascurati, legati alla dinamica della violenza nel contesto delle relazioni affettive (come la sua struttura circolare e ciclica), e suggerire alcune strategie utili per prevenire il fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria, anche in termini di sanzioni meno invasive e più adatte del carcere. Nell’ultima parte del lavoro si analizza la relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, depositata nei primi mesi del 2018.

Trattasi di studio accurato, che peraltro riecheggia temi già trattati in altri contributi.

Collocazione in rivista di classe A.

8) Nota a sentenza: *“Furto con destrezza: il ladro temerario e il proprietario sbadato”*, in *Giurisprudenza italiana*, 2017. Si tratta di nota breve relativa a

sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno risolto il contrasto giurisprudenziale relativo all'ambito applicativo dell'aggravante della destrezza prevista per il delitto di furto: il candidato considera apprezzabile l'orientamento restrittivo della Suprema Corte (coesistenza cumulativa di capacità e abilità fisiche e psichiche dell'autore, unitamente a distrazione della vittima) e le argomentazioni utilizzate; inoltre analizza le ricadute applicative anche alla luce dell'art. 162-ter introdotto dalla l. 103/2017.

Lo studio è chiaro e lineare, senza spunti comparatistici o sviluppi critici che vadano al di là di quella che è un commento a sentenza.

Collocazione in rivista di classe A.

9) Articolo in rivista: *“La tutela dell'ambiente nell'Europa del Nord. Le nuove sanzioni e i procedimenti estintivi dei reati ex l. n. 68/2015 alla prova della comparazione con i paesi scandinavi”* in *Diritto penale XXI secolo*, 2016. Trattasi di articolo scritto assieme a Giovanni Perilongo, del quale il candidato ha scritto i § 2 (analisi delle misure riparatorie e risarcitorie della l. 68/2015: ravvedimento operoso, bonifica, confisca speciale), 3 (il nuovo regime di punibilità delle contravvenzioni ambientali) e 5 (conclusioni). I due aspetti della legge oggetto di analisi – misure premiali e meccanismo estintivo delle contravvenzioni ambientali – vengono poi confrontati con le rationes che li hanno ispirati.

Il lavoro offre spunti interessanti, ma è limitato contenutisticamente e quindi sul piano della rilevanza.

Collocazione editoriale rilevante.

10) Articolo in rivista: *“La disciplina della procreazione medicalmente assistita in Spagna: profili penali”* in *Diritto penale XXI secolo*, 2005. Trattasi di studio comparatistico con il modello spagnolo di regolamentazione della procreazione medicalmente assistita, con particolare riferimento alle cinque fattispecie incriminatrici ivi previste. La disciplina viene posta a confronto con quella italiana allora vigente (prima che intervenisse la Corte Costituzionale) esprimendo una netta preferenza per quella spagnola, ritenuta più coerente e armonica e svolgendo riflessioni sui beni oggetto di tutela.

Contributo interessante, corretto sul piano della comparazione.

Collocazione editoriale rilevante.

11) Contributo in volume: *“Die Verjährung in Chile. Interessante Stichworte aus einem fernen und zugleich nahen Recht”*, in Vinciguerra-Vormbaum (Hrsgg.), *Die Zeit der Strafgerechtigkeit*, 2020.

Si tratta di uno studio, redatto come coautore assieme a Carlos Cabezas Cabezas, dell'istituto della prescrizione nel codice penale cileno: viene analizzata la caratteristica fondamentale di prescrizione “a tappe” – eredità della criminalistica rinascimentale, in particolare di Farinacci, recepita dai codici ottocenteschi della Baviera e del Württemberg, poi di quello austriaco, di cui viene data accurata illustrazione – nonché il fondamento – decorso del tempo interpretato come forma di espiazione, come elemento che incide sul bisogno di pena da parte della società o della vittima, nella prospettiva di valutarne la corretta collocazione dogmatica e il rilievo pratico.

Trattasi di un'analisi accurata e molto interessante anche ai fini dell'interpretazione dell'istituto nell'ordinamento italiano: purtroppo, non essendo identificabili le parti attribuibili ai due autori, la pubblicazione non è giudicabile almeno sul piano della originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza.

Collocazione editoriale rilevante.

12) Contributo in volume: *“Quali sanzioni per le molestie sul lavoro in Italia?”*, in Corn, Drago, Chizzola (cur.), *“Le molestie sul lavoro”*, 2020.

Si tratta di un'analisi del concetto polisemantico di molestie (con riferimento anche alla contravvenzione dell'art. 660 c.p.), nella prospettiva di vagliare il senso e le possibili strategie di intervento rispetto al problema delle molestie sul lavoro. Dopo una riflessione sulla funzione della pena inquadrate nel dibattito plurisecolare tra concezioni assolute e relative, si parte dal dettato costituzionale del teleologismo rieducativo (art. 27, co. 3 Cost.) per considerare la prospettiva e le aspettative della vittima, la praticabilità della messa alla prova e dell'art. 162-bis c.p., analizzando anche alcuni aspetti della disciplina introdotta con il c.d. Codice rosso, e in generale i possibili percorsi riabilitativi per il reo.

Contributo interessante e diligente.

Collocazione editoriale di rilievo.

13) Contributo in volume *“Le falsità personali (artt. 494, 495, 495 bis, 495 ter, 496, 497, 497 bis, 497 ter codice penale)”* in Cadoppi, Canestrari (cur.), *Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2018.

Si tratta di un commento analitico e accurato delle norme codicistiche, corredato di adeguati riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

Collocazione editoriale di rilievo.

14) Contributo in volume *“El tímido presente y el futuro incierto del principio de precaución en la parte especial del derecho penal italiano: organismos genéticamente modificados y otras aplicaciones”*, in Gomez Tomillo (dir.), *Principio de precaución y derecho punitivo del Estado*, 2014.

Il contributo analizza tre fonti della legislazione italiana ispirate al principio di precauzione: il d.l. 224/2003 in tema di OGM; il d.l. 70/2005, sempre sulla stessa materia; l'art. 10 del d.l. 115/1995 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, poi trasfuso nell'art. 112 del codice del consumo (d.l. 206/2005); rispetto ai rapporti tra principio di precauzione e diritto penale, viene preso in considerazione la l. 36/2001 in tema di inquinamento elettromagnetico, che prevede un'applicazione della sanzione penale sussidiaria rispetto a quella amministrativa. Successivamente si analizzano le ragioni e i limiti del principio di precauzione, auspicandosi una definizione più chiara del principio; inoltre, si pone l'accento sull'esigenza di una presa di coscienza collettiva dei potenziali pregiudizi alla libertà personale che esso può comportare; occorre poi valutare quali sanzioni siano più appropriate (ove si analizza il modello ingiunzionale, ritenendo che vada opportunamente mediato dall'azione di Authorities). Infine viene proposta una riflessione con riguardo a quali condotte sia necessario effettivamente incriminare con questo modello. In appendice si

suggerisce una valutazione della disciplina italiana in materia di OGM, criticata per una certa ambiguità rispetto agli scopi perseguiti (di salute della persona, spesso sovrapposti a quelli economici).

L'analisi è ben argomentata e sorretta da un adeguato apparato dottrinale e giurisprudenziale, con una chiara presa di posizione rispetto alle tematiche trattate.

Collocazione editoriale di rilievo.

15) Contributo in volume, *“Killing Me Softly”: New Questions About Therapeutic Self-Determination in the Italian Society and Old Answers from the Criminal Code*, in Negri, Taupitz, Salkic, Zwick (cur.), *Advance care decision making in Germany and in Italy – A comparative, European and international Perspective*, 2013.

Analisi dedicata al tema dell'eutanasia e del suicidio assistito, con riguardo in particolare alle fattispecie degli artt. 575, 579 e 580 c.p. italiano e alle difficoltà di una loro applicazione ai complessi casi di fine vita, trattandosi di norme inadeguate e datate. Viene offerta inoltre una disamina dei casi Welby ed Englaro e del diritto giurisprudenziale uscito da quelle sentenze. Infine si offre una valutazione critica del progetto Calabrò in tema di disposizioni anticipate di trattamento terapeutico, con riguardo alle eccezioni ivi previste e rispetto ai casi non previsti, specialmente con riguardo alle c.d. “zone grigie”.

Il lavoro offre spunti di analisi interessanti rispetto a un dibattito che successivamente ha conosciuto nuovi sviluppi. L'impostazione peraltro è piuttosto unidirezionale e non molto dialogante con le impostazioni diverse da quella adottata che si sono cimentate con il tema.

Collocazione editoriale di rilievo.

16) Contributo in volume, *“Un remedio milagroso para todos los males: las mil aplicaciones del comiso en el ordenamiento penal italiano contemporaneo”*, in Tomillo (dir.), *Limites entre el derecho sancionador y el derecho privado: danos punitivos, comiso y responsabilidad penal derivada de infracciones administrativas*, 2012.

Si tratta di capitolo di volume dedicato ai limiti tra diritto sanzionatorio e penale con riguardo particolare alla confisca, istituto di grande impatto soprattutto riguardo alle attività delle organizzazioni criminali in Italia, che viene analizzato nel suo sviluppo storico e nelle svariate forme che ha assunto, per via legislativa e di interpretazione giurisprudenziale: confisca nel codice penale – per i delitti contro la PA, per i delitti di falsificazione di moneta, per il delitto d'usura, contro associazioni di tipo mafioso, anche straniere, per delitti di riciclaggio, contro associazioni a scopo di terrorismo, anche internazionale, e contro associazioni sovversive dell'ordine democratico, per i delitti di gioco d'azzardo, per i delitti in materia di pornografia infantile, di animali vivi – e nelle leggi speciali – in materia di controllo di armi, droga e stupefacenti, contrabbando, urbanistica ed edilizia, immigrazione irregolare, delitti tributari, nel TU finanza, di quote sociali, azioni e titoli di credito, etc. – nonché nel codice civile – per i delitti delle società e consorzi – e altri codici – in materia di beni culturali, rifiuto e tutela dell'ambiente, proprietà industriale e diritto d'autore, traffico e circolazione di veicoli a motore e sicurezza stradale -.

L'exkursus culmina con un'analisi critica della disciplina relativa al crimine organizzato. Infine vengono svolte riflessioni sulla funzione della confisca e sulle prospettive di evoluzione futura: in particolare, viene criticato l'utilizzo settoriale e non diffuso a livello nazionale dell'istituto, rimarcandosi peraltro l'estrema utilità dello stesso in chiave di prevenzione generale e speciale, specialmente a fronte di delitti commessi in base a un bilanciamento di costi e benefici.

Il lavoro è didascalico ma accurato, pur se incentrato sulla dottrina italiana e senza spunti comparatistici.

Collocazione editoriale di rilievo.

17) Contributo in volume: "*Caso Franzese*", in Sanchez-Ostiz Gutierrez, "*Casos que hicieron doctrina en derecho penal*", 2011.

Il caso principe della giurisprudenza italiana in materia di causalità viene presentato all'interno di un contributo di cui il candidato è coautore assieme a Gabriele Fornasari: sono individuate le sue parti nei §§ I, IV, V. Dopo avere presentato l'itinerario processuale del caso, si illustra la discussione scaturita dalla sentenza e i percorsi variegati della giurisprudenza successiva; infine si suggeriscono le "sfide" aperte da questa importante pronuncia delle Sezioni Unite, sul piano dell'interpretazione della probabilità logica e della devoluzione al giudice del ruolo di *peritus peritorum*, mettendo in guardia da possibili riduzionismi categoriali scissi dall'esperienza.

Il lavoro espone correttamente il caso, ma è molto limitato contenutisticamente e quindi sul piano della rilevanza.

La collocazione editoriale appare rilevante nel panorama scientifico nazionale.

18) Contributo in volume: "*Il silenzioso ritorno dell'ergastolo in Spagna*", in Fornasari (cur.), *Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminalità organizzata. Un'analisi di diritto comparato*, 2007.

Il contributo propone un'analisi estremamente dettagliata e critica della Ley Orgánica 7/2003 e delle altre riforme penali del 2003, in particolare del regime penitenziario speciale per i terroristi e affiliati alle organizzazioni criminali.

Lavoro accurato.

Collocazione editoriale di rilievo.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il Candidato fin dall'inizio del dottorato di ricerca ha svolto attività di sostegno alla didattica come esercitatore per la cattedra di diritto penale dell'Università di Trento. Durante l'attività in Cile, tra il 2011 e il 2013, è stato titolare di corsi semestrali di parte speciale e di parte generale e di diritto penale comparato, svolgendo attività didattica anche nel master in diritto. Al rientro in Italia è ininterrottamente docente al corso libero "Aspetti criminologici e giuridici del fenomeno mafioso" (durata 20 ore accademiche presso l'Università di Trento). Nel 2012 è stato coach di un gruppo di studenti della Escuela de Derecho della Universidad de Valparaiso, gruppo vincitore di primo premio nella categoria miglior oratore e altri riconoscimenti. Nel 2013 è stato coach di un gruppo di studenti della Escuela de Derecho della Universidad de Valparaiso che hanno

partecipato alla I Edizione del Concorso di simulazione di giudizio davanti alla Corte Penale Internazionale organizzato dalla Corte stessa e dall'istituto liberoamericano de l'Aia, gruppo classificatosi al terzo posto. Dall'ottobre 2015 ad oggi Tutor per studenti con regime di impegno formativo part-time presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato CORN EMANUELE consegue la laurea in giurisprudenza nell'anno 2004 con una tesi intitolata "La tutela penale della vita prenatale, una comparazione tra Spagna e Italia", e nel 2008 il titolo di dottore di ricerca in studi giuridici comparati ed europei presso l'Università degli studi di Trento, discutendo una tesi dal titolo "Il ruolo del diritto penale nella disciplina giuridica dell'agricoltura biotecnologica", titolo conseguito anche in Spagna grazie a un programma di cotutela firmato ad hoc tra le Università di Trento e Salamanca. Nell'anno 2009 ottiene l'omologazione del titolo italiano di laurea al titolo spagnolo di Licenciado en Derecho.

Dall'anno 2008 al 2011 collabora alla Cattedra di diritto penale della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento. Dall'anno 2011 al 2015 svolge soggiorno di studi e ricopre incarichi di insegnamento in Cile, segnatamente: dall'agosto del 2011 al dicembre del 2013 è Profesor Adjunto di diritto penale presso la Escuela de Derecho – Universidad de Valparaiso (Cile); dal gennaio del 2014 al marzo del 2015 è Investigador Asociado di diritto penale presso la Facoltà di Scienze giuridiche e sociali dell'Università autonoma di Santiago del Cile.

Dall'anno 2014 ad oggi è collaboratore alla Cattedra di Diritto penale e titolare di corso di insegnamento presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, svolgendo attività didattica e di supporto alla stessa, usufruendo di borse di ricerca e assegno di ricerca (cfr. p. 1 curriculum allegato). Dal 19.9.2019 ad oggi Vice-consigliere di parità nel lavoro della Provincia Autonoma di Trento; dal marzo del 2016 ad oggi Research fellow presso l'Univerisdad de Antofagasta in Cile.

A partire da giugno 2019 è membro del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Dr. Kai Ambos relativo al progetto triennale Cedpal dal titolo: "*Recepción de la dogmática penal alemana en el ámbito latinamericano*" (Cedpal è acronimo per: 'Centro de estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano'). Nel 2015 e 2016 è stato incaricato dal 'European Union Forum of Judges for the Environment' (EUFJE) di coordinare il gruppo che ha realizzato i summary reports per gli incontri annuali dell'associazione tenuti rispettivamente a Bolzano e Bucarest. A partire dal dicembre del 2012 è stato vice-responsabile del progetto biennale DIUV 2012 "*Traducción al italiano del Código penal chileno y estudio comparado de algunos rasgos fundamentales de la legislación penal de Italia y Chile*" finanziato dall'università cilena di Valparaiso. Tra il 2010 e il 2012 è inserito nell'ambito di gruppi di ricerca stranieri e internazionali: nel 2012 dell'Università di Valladolid ("*Principio de precaución: proyección en el tratamiento jurídico sancionatorio de la*

elaboración, comercialización o liberación ilícita de organismos genéticamente modificados”); tra il 2011 e il 2012 è stato membro del gruppo di ricerca finanziato dal German-Italian University Centre intitolato “*Legal and ethical questions raised by advance care decision making in Germany and Italy: a comparative, European and international law perspective*”; ancora con l’Università di Valladolid nel 2010, inserito in un progetto di ricerca dal titolo “*Limites entre el derecho sancionatorio y el Derecho privado: daños punitivos, sanciones resarcitoria y comiso*”; tra marzo 2008 e luglio 2011 e nuovamente nel 2015 è membro del gruppo di studio dedicato alla figura del Giudice di pace in seno al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento, nell’ambito di una Convenzione sottoscritta dal Dipartimento con la Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Süd Tirol ; tra il 2006 e il 2007 ha partecipato al gruppo di ricerca “Politiche penali ed extrapenali di contrasto alla criminalità organizzata : una valutazione di impatto nella prospettiva dell’armonizzazione europea coordinata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vincitore bando PRIN.

Ha presentato più di 40 relazioni a conferenze in Italia e all’estero su temi di diritto penale, sia con finalità divulgative sia all’interno di programmi di dottorato e master. Vincitore del premio per tesi di dottorato nella categoria “Etica e Politiche Ambientali” bandito dalla Fondazione Lanza di Padova per l’anno 2008-2009.

Dal 2014 coordina la redazione della Rivista Diritto Penale XXI secolo; dal 2013 è socio onorario di DiPLaP (Laboratorio Permanente di Diritto Penale); nel mese di ottobre 2012 ha riferito in qualità di esperto alla Commissione Difesa del Senato della Repubblica del Cile in merito a un progetto di riforma della disciplina relativa al porto d’armi; nel novembre 2012 ha riferito in qualità di esperto alla Commissione Famiglia della Camera dei Deputati della Repubblica del Cile in merito a un progetto di riforma della normativa dedicata alla violenza intrafamiliare; nel 2012 ha svolto l’attività di valutatore di progetti di ricerca *Fondecyt Regular* su incarico del governo cileno; dal 2012 collabora come revisore cieco con la rivista giuridica on-line www.politicalcriminal.cl e dal 2014 con la rivista giuridica *Revista de Derecho* dell’Università Cattolica del Nord del Cile; dal 2011 è referente per l’Italia del comitato organizzatore del *Congreso Internacional de Jóvenes investigadores en Ciencias penales*.

Ha all’attivo quasi 50 contributi scientifici, elencati nel curriculum allegato alla domanda (cfr. pp. 6-9) - diversi dei quali in coautoraggio, altri indicati come curatele e altri ancora come traduzioni - tra i quali vengono indicate tre monografie, nessuna delle quali però valutabile ai fini della presente procedura. L’ultima in ordine di tempo, dal titolo “Pene nuove per delitti antichi. Il problema della sanzione nei reati commessi in contesti di relazioni strette”, viene indicata come ancora in elaborazione; la monografia dal titolo “Il reato di femminicidio. Dalle esperienze latino-americane alle prospettive italiane”, Trento-Napoli del 2017 e “Principio di precauzione e diritto penale. Studio sul limite nell’anticipazione della tutela penale”, Torino, 2013, non sono allegate alla domanda né inserita sulla piattaforma PICA, e in quanto tali, ai sensi dell’art. 5, co. 6 del bando, non possono essere valutate dalla commissione.

Ai fini della presente procedura allega n. 18 pubblicazioni, segnatamente 7 articoli in rivista, 10 contributi in volume e 1 nota a sentenza.

Attività assistenziale

Non applicabile

4. Candidato ESPOSITO ALFONSO

Motivato giudizio analitico su:

Publicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata)

1) Monografia, *“Trattamento di fine vita e sistema penale. Prospettive di riforma”*, Satura Editrice, 2015. La monografia tratta del tema del fine-vita, muovendo da un approccio interdisciplinare assiologicamente orientato e collocato nella cornice dei valori tutelati dalla Costituzione. L’analisi offre diversi spunti, sebbene non sempre sufficientemente approfonditi. Vengono infatti accennati molti profili, dall’analisi delle fattispecie correlate all’inquadramento del trattamento di fine vita nell’ambito delle cause di “esclusione della pena” (colpevolezza e antigiuridicità), oltre che la valutazione del fatto in termini di individuazione della tipicità (azione o omissione). Preso in esame l’innegabile fondamento del principio di autodeterminazione, e, conseguentemente, la rilevanza del consenso del paziente, il candidato individua il nucleo del problema nel tema del coinvolgimento di un soggetto “altro”, integrante la questione dell’eteroattuazione. In tal senso, a lato della fattispecie dell’omicidio del consenziente, in ipotesi di eutanasia consensuale attiva, proprio per la presenza di una specifica richiesta del malato connessa alla sua rilevante situazione patologica, si prefigura il ridimensionamento della cornice edittale. La non punibilità sarebbe circoscritta ai soli casi di eutanasia passiva consensuale. Oltre ad una proposta di riforma relativa all’art. 580 c.p., la monografia accenna ai temi del testamento biologico e della medicina palliativa. La ricerca, che risulta affrontata in modo approssimativo e generico, nonostante l’ampio raggio, risulta priva di originalità ed apporto innovativo delle soluzioni. La collocazione editoriale, al pari del valore generale della pubblicazione, appare scarsamente rilevante nel panorama scientifico nazionale.

2) Monografia, *“Religioni, laicità e politica criminale. Dall’assicurazione di un privilegio alla tutela di una libertà”*, Satura Editrice, 2015. La monografia affronta il tema del rapporto tra religione cattolica e ordinamento italiano, prendendo avvio dalla analisi delle fattispecie del codice Rocco ed estendendosi alla collocazione costituzionale della tutela della libertà religiosa, declinata nei suoi diversi profili. Il candidato evidenzia il binomio laicità-laicismo, ma, in alternativa, riconosce valida anche la contrapposizione tra due modalità di concepire la laicità, ovvero tra un modello di stile negativo, ‘debole’ o ‘per difetto’ – perché identifica lo Stato per quello che non fa – ed uno che, all’opposto, declina la laicità in senso ‘forte’, ‘pieno’ – perché identifica lo Stato per ciò che fa. In questa cornice si propone la funzione integratrice della laicità rispetto alla riconosciuta polifunzionalità della pena, di cui la monografia in

estrema sintesi richiama i caratteri. La laicità, intesa in senso “forte”, o, al contrario, in senso debole”, oltre che sul piano della funzione della pena, secondo l’Autore può condurre ad orientare la politica criminale nel senso della tutela del sentimento religioso. La ricerca, nell’affrontare un tema complesso, non riesce a far emergere spunti di innovatività ed originalità. La metodologia giuridica appare nota, ma offuscata da una esposizione generica che esclude i necessari approfondimenti specifici.

La collocazione editoriale, al pari del valore generale della pubblicazione, appare scarsamente rilevante.

3) Monografia, *“Poenale a poena vocatur. Funzione della pena ed implicazioni politico-criminali”*, Satura Editrice, 2016. La monografia riprende il tema tradizionale della funzione della pena, richiamandone in forma estremamente sintetica i rapporti con la Costituzione e rapportandola al *favor libertatis*.

In questa cornice, alla luce dell’ovvia correlazione tra funzione della pena ed istituti di teoria generale, e dell’ancora più inflazionata necessità di “ripensare la pena”, vengono racchiusi e ripresi in rapida successione tutti i temi della dogmatica tradizionale, in un *pot-pourri* che culmina nella concezione della colpevolezza «come ultima categoria del reato», transitando dalla valutazione dell’offensività del fatto alla valutazione del nesso di causalità, dal dolo eventuale al concorso eventuale nei reati associativi, dalla responsabilità degli enti alle ipotesi di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, sino a culminare nell’apoteosi della giustizia riparativa. Al di là della rassegna delle opinioni contrastanti, mancano apprezzabili margini di apprezzamento in termini di ricerca innovativa ed originale.

La collocazione editoriale, al pari del valore generale della pubblicazione, appare scarsamente rilevante.

4) Monografia, *“La partecipazione nel concorso. La connotazione dogmatica e giurisprudenziale dei ‘volti’ della politica criminale”*, Satura Editrice, 2020.

La monografia riassume in modo diligente ed ordinato le diverse concezioni in tema di fondamento della responsabilità nel contesto del reato plurisoggettivo. In particolare, il candidato si sofferma sui profili tradizionali del concetto di “partecipazione”, riprendendo, nel contesto di temi trattati più ampiamente in altri scritti quali il finalismo rieducativo e la polifunzionalità della pena, l’annosa questione del concorso esterno nel reato associativo (anch’essa già tratta in precedenti contributi) e la tematica della diversità dei diversi coefficienti soggettivi nel concorso di persone (concorso doloso nel reato colposo e concorso colposo nel reato doloso). Anche in relazione a tale monografia si stenta a rinvenire profili di originalità ed innovatività, con ripercussioni anche sull’approccio metodologico.

La collocazione editoriale, al pari del valore generale della pubblicazione, appare scarsamente rilevante.

5) Nota a sentenza, *“La Cassazione ritrova il ‘filo di Arianna’ per il concorso di persone nel reato”*, in Cass. pen., 2019, 10, 3551-3557. Trattasi di un breve commento alla sentenza Cass. pen. sez. IV 19 luglio 2018, n. 7032, che esclude il concorso colposo nel delitto doloso. Il contributo affronta per sommi

capi il tema della diversità dei diversi coefficienti soggettivi nel concorso di persone, che sarà ripreso nella monografia del 2020 (v. *supra sub* n. 4) attraverso la medesima similitudine del “filo di Arianna” proposta nel precedente lavoro monografico del 2016 (v. *supra sub* n. 1). Il quadro sistematico complessivo appare sintetico, senza specifici riferimenti comparatistici e giurisprudenziali. La pubblicazione è in Rivista di classe A.

6) Articolo in rivista, “*Non solo “biotestamento”: la prima legge italiana sul fine vita, tra aperture coraggiose e prospettive temerarie in chiave penalistica*”, in Cass. pen., 2018, 5, 1815-1824. Trattasi di commento alla legge n. 219/2017 in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento sanitario, che riprende alcuni profili già affrontati nella monografia del 2015 (v. *supra sub* n. 1). Il candidato evidenzia che il testo normativo lascia intendere esplicitamente, seppur non dichiaratamente, che resta penalmente illecita la ‘eutanasia attiva’, mentre la legge renderebbe lecita quella ‘passiva’ – sostanziantesi in un aiuto ‘nel’ morire, ovvero nel lasciar morire – sempre che si riconduca al consenso del paziente. Affiorano i temi del principio di autodeterminazione e dell’“eteroattuazione”. Punto nevralgico è dato dai casi in cui si rende necessaria la “ratifica” delle disposizioni testamentarie rese. Il commento è agile sintetico, ponendo in luce alcune alternative possibili, senza un adeguato supporto dottrinale. La pubblicazione è in Rivista di classe A.

7) Contributo in volume, “*La solidarietà, orizzonte di senso per la responsabilità penale*”, in Dodaro, Mancuso (a cura di), *Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo*, Collana DipLap, Università di Modena e Reggio Emilia, 2018, 12-28. Il contributo qualifica la solidarietà come principio ermeneutico per il finalismo rieducativo della pena. A riguardo il candidato ritorna su un tema trattato in precedenti lavori, attribuendo alla solidarietà la funzione di limite al potere punitivo statale, quale canone in linea con il dettato costituzionale, che si esprime attraverso la risocializzazione, ovvero una delle molteplici funzioni della pena. Il candidato, infine, sottolinea “l’atteggiamento interiore di fondo del penalista” e si appella all’“onestà” e alla “coscienza” dell’interprete. Molti temi riecheggiano profili evidenziati dal candidato in altri lavori presentati ai fini della presente procedura. Pubblicazione riconducibile a quelle di matrice endo-universitaria.

8) Pubblicazione online in www.biodiritto.org e in Rivista di Biodiritto (BioLawJournal), 2017, 3, 131-138, “*Se l’uomo è ‘persona’ muta il rapporto tra neuroscienze e diritto penale*”. Il contributo inserisce il tema delle neuroscienze nel contesto della polifunzionalità della pena. L’articolo, dopo una sommaria ricognizione delle teorie che affrontano l’ambito delle neuroscienze, pone il concetto di uomo come persona ed il principio dell’autodeterminazione al centro dei tentativi di individuazione della attuale funzione della pena, già oggetto di indagine da parte del candidato. Pubblicazione in rivista di classe A.

9) Nota a sentenza, “*La suprema corte e la malcelata diffidenza verso l’art. 384 c.p.*”, in Cass. pen. 2017, 12, 4453-4461.

Il candidato commenta la sentenza Cass. Sez. V 8 febbraio 2017, n. 13529, in ordine ai limiti di applicazione dell’art. 199 c.p.p. Il contributo si incentra sul commento dell’art. 484 c.p., richiamando le differenti soluzioni interpretative, in una prospettiva di eccessiva semplificazione, che trascura i profondi condizionamenti di diritto sostanziale e processuale. Pubblicazione in rivista di classe A.

10) Articolo in rivista, “*Scelte di fine vita e loro necessaria eteroattuazione: una prospettiva penalistica*”, in Riv. it. Med. Leg., 2015, 941-959. Muovendo dal caso Englaro, il candidato riprende il tema più volte affrontate del fine-vita nel contesto del principio di autodeterminazione e di eteroattuazione. Viene riproposta la medesima soluzione tratteggiata nella monografia dello stesso anno (v. *supra sub n. 1*). Viene in particolare affrontata la tematica del rapporto terapeutico medico-paziente, alla luce delle letture dottrinali e di quelle giurisprudenziali, e del sindacato del controllo sulla condotta del medico. Pubblicazione in rivista di classe A.

11) Articolo in rivista, “*L’emergenza covid-19 ed i profili penalistici dell’uso ‘off-label’ di farmaci*”, in Riv. pen., 2020, 4, c. 357-359 Trattasi di contributo relativo alle conseguenze penalistiche relative all’uso ‘off-label’ di farmaci, ovvero di un loro utilizzo per situazioni differenti da quelle in vista delle quali le autorità sanitarie ne hanno consentita la circolazione in commercio, con riferimento all’emergenza Covid-19. Il lavoro ha valenza ricognitiva delle normativa vigente e delle fattispecie ascrivibili al medico, nel contesto del consenso informato del paziente. Pubblicato in rivista non in classe A.

12) Articolo in rivista, “*Un tentativo di rieducazione forzata: a proposito della vicenda giudiziaria di Erri De Luca*”, in Giust. Pen., 2016, II, c.117-124. Il contributo affronta il tema dell’istigazione a delinquere nel contesto dei limiti alla libertà di manifestazione del pensiero. Prevalle il riferimento al caso concreto rispetto al tema generale, ed ai limiti della manifestazione del pensiero quando in questione è la parola di uno scrittore, rispetto al quale il candidato mette in guardia rispetto al rischio di responsabilità per tipo d’autore. Si evidenzia la funzione dissuasiva che la sanzione dovrebbe esercitare sull’autore del fatto, secondo una concezione negativa della funzione rieducativa della pena. Assente un adeguato inquadramento generale della problematica giuridica. Pubblicato in rivista non in classe A.

13) Articolo in rivista, “*La democrazia a lezione da un sovrano assoluto: Papa Francesco e l’ergastolo*”, in Arch. Nuov. Proc. pen., 2015, 3, 205-210. Il contributo affronta il tema della esclusione della funzione rieducativa dell’ergastolo, muovendo dal punto di vista della Chiesa cattolica, e, più ancora, dello Stato del Vaticano, e dalle prese di posizione di Papa Francesco. Trasversale al lavoro è il rapporto tra morale e diritto, da cui deriva la difformità del concetto di rieducazione come recupero sociale rispetto al profilo del

recupero morale del reo. Irrilevanti i profili di novità. Pubblicato in rivista non in classe A.

14) Articolo in rivista, "*Norme integratrici della fattispecie e successione di leggi penali: se il problema è filosofico...*", in Giust. Pen. 2015, II, 476-484- In termini ricostruttivi il contributo commenta la sentenza delle Sezioni Unite in materia di successione mediata delle norme incriminatrici, ovvero, della successione di norme "integratrici" della legge penale, con riferimento specifico alla condizione di "straniero". Il candidato si sofferma sulle ripercussioni dell'accoglimento di tale premessa, non solo con riguardo eventuale *abolitio criminis*, ma anche con riferimento all'applicazione degli artt. 5 e 47 c.p. in materia di errore. Tema tradizionale affrontato senza accenti di originalità, nel solco della trattazione tradizionale, con esplicitazione del contenuto degli "elementi normativi" che si diversificano nelle distinte fattispecie. Pubblicato in rivista non in classe A.

15) Articolo in rivista, "*Il Cardinale, il trattamento di fine vita e un'indicazione di politica criminale*", in Giust pen. 2014, I, 291-302. Attraverso l'illustrazione della vicenda del Cardinal Martini, il candidato traccia la distinzione tra eutanasia e rifiuto dell'accanimento terapeutico, per il quale è fondamentale la manifestazione della volontà libera del soggetto (autodeterminazione), e, conseguentemente, consenso informato del paziente. In tale contesto si torna sulla questione dell'"opzione fondamentale": temi ricorrente nella produzione del candidato. Pubblicato in rivista non di classe A.

16) Nota a sentenza, "*È possibile rileggere la 'sentenza Franzese'?*", in Giust. Pen., 2014, II, c. 336-345. Trattasi si contributo in materia di probabilità logica e di imputazione oggettiva dell'evento, che deve rimanere distinta dall'imputazione colposa. La terza via propugnata consiste nella rilevanza della condotta dell'imputato secondo la scelta di politica criminale sottesa alla norma incriminatrice. La cornice generale si arricchisce del profilo della creazione o dell'aumento del rischio, come presupposto della rilevanza del comportamento del soggetto, da ricavare dagli elementi concreti del fatto. Pubblicazione non in classe A.

17) Articolo in rivista, "*Ipotesi per una convergenza tra precetto morale e principio giuridico in materia di autodeterminazione del malato*", in Diritto e Religioni, 2012, 297-316. Il contributo propone un parallelismo tra la valutazione soggettiva del comportamento umano dal punto di vista religioso e la «personalizzazione» dell'illecito nel diritto penale, analizzando le posizioni della Chiesa sul fine-vita, a partire dalla vicenda di Piergiorgio Welby, e soffermandosi sul profilo soggettivo della responsabilità, che, nella prospettiva religiosa, viene esaminato alla luce del principio della teologia morale della «teoria dell'opzione fondamentale» e delle osservazioni critiche a questo mosse. L'analisi è riportata al tema dell'applicazione delle cause di giustificazione e al principio di autodeterminazione. Gli spunti di matrice teleologica in campo morale appaiono interessanti ma non adeguatamente

calati nella questione della responsabilità penale. Il tema è ripreso nella pubblicazione *supra sub 1*). L'articolo pubblicato in rivista di classe A.

18) Articolo in rivista, "*Gli abusi sessuali su minori commessi da soggetti qualificati della Chiesa cattolica: note minime sul rapporto tra peccato e reato nella prospettiva della funzione rieducativa della pena*", in *Diritto e religioni*, 2011, 142-159.

Il candidato affronta la questione nella cornice della distinzione tra peccato e reato, riepilogando il quadro storico di riferimento. Pena e rieducazione corrispondono a profili distinti di indagine: la funzione rieducatrice affiora in diversi punti della Costituzione, che supportano la concezione della polifunzionalità della pena. La sovrapposizione con il piano della disciplina dettata dalla Chiesa rende l'argomentazione poco lineare e viziata scarso rigore metodologico.

Pubblicazione in rivista di classe A.

19) Articolo in rivista, *Riflessioni dogmatiche e politico criminali sui reati contro le confessioni religiose*, in *Critica del diritto*, 2008, 1-2, 149-172. Viene affrontato il tema della laicità in senso forte, ovvero in senso debole, successivamente sviluppato nella monografia del 2015 sopra analizzata (v. *supra sub 2*). Si sostiene la difesa diretta della libertà religiosa, intesa come tutela di fede e coscienza e libertà. Pubblicazione in rivista non di classe A.

20) Cap. VII, "*Delitti contro la fede pubblica*", in Carcano (a cura di), *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, 2010, 529-605. Trattasi di commento estremamente sintetico e semplificato dei delitti di parte speciale affrontati (delitti contro la fede pubblica e falsità nei reati tributari). Collocazione editoriale rilevante.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il Candidato ha conseguito una docenza a contratto nell'a.a. 2006/2007, una per l'insegnamento di Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università Parthenope di Napoli per gli a.a. 2014-2015 e 2015-2016, per l'insegnamento di Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi di Napoli Federico II, per un modulo nell'a.a. 2019-2020 e nell'a.a. 2020-2021, nonché un tutorato di Diritto penale presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli studi di Napoli Federico II dall'a.a. 2011-2012 all'a.a. 2015-2016, per un totale di n. 5 anni.

Non risulta dal curriculum il numero delle ore di lezione tenute.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato Alfonso Esposito, laureatosi in Giurisprudenza all'Università degli studi di Napoli Federico II, a. a. 2004/2005 con una tesi in Diritto penale dal

titolo *Laicità dello Stato e tutela penale della libertà religiosa*, ha conseguito il Dottorato di ricerca con borsa in *Sistema penale integrato e processo* presso il Dipartimento di Scienze penalistiche, criminologiche e penitenziarie della suddetta Facoltà, triennio 2008-2011, con tesi conclusiva su *Il trattamento di fine-vita nella prospettiva di un diritto penale fondato sulla Costituzione*.

Dall'a.a. 2005/2006 collabora con le cattedre di Diritto penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ed è Cultore della materia in Diritto penale dall'a.a. 2006-2007.

Partecipa al progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale "PRIN 2007", coordinatore scientifico nazionale Prof. Sergio Moccia, su *La riforma del Codice penale in Italia. La parte generale*.

Ha vinto una *call for papers* per il convegno *Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo*, organizzato dall'associazione DipLap e tenutosi a Modena il 28-29 settembre 2017.

Ha partecipato, in qualità di relatore, a sei Convegni dal 2009 al 2019 (cfr. p. 2 e 3 curriculum allegato alla domanda).

Quanto alla produzione scientifica, dal curriculum allegato alla domanda risulta che il candidato ha pubblicato molti contributi (tra cui quattro monografie, articoli, note a sentenza e commenti ad articoli di legge) e una serie di temi e tracce per la preparazione a concorsi.

Allega alla domanda 20 pubblicazioni, così distribuite: 4 monografie, 7 articoli in Rivista di classe A, 4 articoli in Rivista scientifica, 2 contributi in volume, 3 note a sentenza.

Attività assistenziale

Non applicabile.

5. Candidato GIORGI RONCHI ROBERTO

Motivato giudizio analitico su:

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata).

1) Articolo in rivista, "*La tutela penale del segreto investigativo*", in Riv. pen. 2010, 10, 956-974. L'articolo affronta con puntualità e rigore il tema del segreto investigativo, analizzando i profili relativi al contenuto dell'obbligo di segretezza, al potere di segretazione e agli obblighi del difensore, muovendo da un excursus storico dal codice Rocco al codice del 1988.

Il lavoro manifesta buone capacità di analisi. Pubblicazione in rivista non di classe A.

2) Contributo in volume, "*Risvolti penali del lobbyng nella legislazione italiana*", in "Manuale di Lobbyng and Public Affairs" a cura di Stefano Scarcella Prandstraller, Collana Accademia, Telemaco Edizioni, Potenza, 2018, 215-229. Il contributo affronta il tema delle lobbyng, confrontandosi con la fattispecie di traffico di influenze illecite e con l'abrogazione del delitto di millantato credito. Prevale l'analisi dei casi giurisprudenziali.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

Il candidato collabora con il Corso di Relazioni Istituzionali e Responsabilità Sociale d'Impresa, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale all'Università di Roma Sapienza, ed ivi ha tenuto lezioni e seminari.

L'attività didattica non è specificata in dettaglio.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

Il candidato Giorgi Ronchi Roberto, laureatosi in Giurisprudenza all'Università degli studi di Bologna nel 1990 con 110/110 e lode, ha conseguito nel 2018 il dottorato di ricerca presso l'Università Carlo Cattaneo - Liuc di Castellanza (VA), titolo della tesi di Dottorato: "La tutela penale del segreto Investigativo in Europa: un confronto tra le norme UE, la giurisprudenza CEDU ed alcuni ordinamenti nazionali".

È stato dichiarato idoneo ed inserito in graduatoria per un posto da ricercatore in diritto penale all'Università di Urbino.

Ha inoltre una consistente esperienza da avvocato; dal 2005 iscritto all'albo degli avvocati patrocinanti avanti alle Giurisdizioni Superiori, Avvocato patrocinante in Cassazione, dal 2016 abilitato a esercitare come difensore davanti alla Corte Penale Internazionale dell'Aia.

Ha svolto le funzioni di Giudice Onorario di Tribunale presso il Tribunale di Bologna – Sezione Distaccata di Imola – dal 1997 al 2001.

Ha partecipato come Avvocato abilitato ad esercitare avanti alla Corte Penale Internazionale dell'Aia al seminario tenutosi in lingua inglese presso la sede della Corte dal 27 al 29 giugno del 2016, dedicato al tema della formazione della prova nel processo avanti alla Corte Penale Internazionale.

Quanto alla produzione scientifica, dal curriculum allegato alla domanda risulta che il candidato ha pubblicato n. 5 contributi (tra cui tre sezioni di un manuale di diritto penale di carattere pratico, un articolo su rivista scientifica, un articolo in un manuale di carattere pratico).

Allega alla domanda 2 pubblicazioni: 1 articolo su rivista scientifica, 1 contributo in volume.

Attività assistenziale

Non applicabile.

6. Candidata PERRONE DARIA

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato, se presentata)

1) Monografia: "*Nullum crimen sine iure? Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia*", Torino,

Giappichelli, 2019. Trattasi di approfondito studio sulla c.d. fusione di orizzonti e *multilevel* tra diritto legislativo e giurisprudenziale e sulla loro incidenza sulle garanzie individuali dell'imputato, viepiù oggetto di dibattito nella dottrina penalistica degli ultimi lustri alla luce della crescente rilevanza della concomitante cooperatività di diversi attori giurisdizionali, interni e sovranazionali. Lo studio tesaurizza alcune linee di ricerca già percorse in scritti minori dalla candidata, e, pur inevitabilmente costretto dall'imponenza del tema trattato e dalle interrelazioni giuridico-concettuali coinvolte ad eterogenee e talvolta solo abbozzate tematizzazioni (colpevolezza, diritto penale intertemporale, gerarchia delle fonti, diritto costituzionale e sovranazionale, etc.), mantiene un valido, e non certo facile, equilibrio espositivo, collocando i diversi temi in un proficuo ordine metodologico. Decisamente audace, ma proprio per questo molto apprezzabili, le indicazioni *de iure condendo* offerte in esito al lavoro a proposito dell'esigenza di assicurare l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole, con interventi addirittura sull'art. 2 del codice penale. La collocazione editoriale e la correlativa diffusione del contributo è ragguardevole e il giudizio è pienamente positivo.

2) Articolo in rivista: *"Il concorso esterno in associazione mafiosa tra resistenza ermeneutica e istanze garantistiche"*, in *Legislazione penale*, 2017; la candidata conduce l'analisi delle ricadute della nota sentenza 'Contrada' della CEDU nella giurisprudenza interna, tra indebite resistenze al recepimento e riflessioni sul significato dogmatico del precedente sovranazionale. Pur esprimendo il giudizio secondo cui le giustificazioni addotte a sostegno dell'irretroattività da parte della sentenza CEDU possano rilevarsi concettualmente fragili sotto il profilo del criterio soggettivo della 'prevedibilità' (cfr. Corte d'assise d'appello di Caltanissetta), viene colta in modo attento e adeguato l'irrisolta tensione tra la dimensione oggettiva e soggettiva della legalità europea. Lo studio si contraddistingue anche per l'ordine e il rigore metodologico. Esso è pubblicato in Rivista di classe A.

3) Articolo in rivista: *"L'errore in legittima difesa: dal criterio del difensore modello al giudizio ad personam"* in *Legislazione penale*, 2019; la candidata si sofferma sui criteri di accertamento della condotta colposa in caso di errore relativo alle scriminanti, sottolineando come gli stessi non siano stati adeguatamente messi a tema da parte della dottrina e della giurisprudenza, le quali per solito hanno fatto diretta applicazione, almeno tendenzialmente, degli ordinari parametri utilizzati in sede di imputazione del fatto tipico, non ultimo per ragioni di ridotta incidenza casistica dell'errore sulle scriminanti. La candidata muove dal referente normativo, apparentemente lineare e coerente: il combinato disposto degli artt. 55 e 59 c.p. prevede la punibilità a titolo di colpa se i fatti commessi sono previsti dalla legge come delitti colposi. Sennonché, occorre interrogarsi se l'eccesso colposo vada valutato dal giudice secondo gli stessi criteri che informano il giudizio di colpa ai sensi dell'art. 43 c.p., viepiù a seguito della riforma del 2019 in tema di eccesso colposo domiciliare, oppure se il giudice possa o debba ricorrere a criteri di scrutinio appositi, diversi da quali ordinariamente utilizzati per giudicare la

struttura della colpa. In effetti, sulla scorta di autorevole dottrina, la candidata parla in proposito di una forma di 'colpa impropria', poiché non potrebbe trattarsi di una colpa atteggiata come violazione di una regola strumentale la cui osservanza è volta a evitare eventi lesivi. Lo studio affronta un tema classico in modo originale e metodologicamente valido ed è pubblicato su Rivista di classe A.

4) Articolo in rivista: "*Il Giudizio di rilevanza sulle c.d. modifiche mediate in melius delle norme incriminatrici*", in *Associazione nazionale costituzionalisti*, 2015; nello studio la candidata prende in considerazione gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali degli ultimi anni in ordine alle c.d. modifiche mediate della fattispecie penale, illustrando in particolare la tendenza della giurisprudenza a limitare fino a quasi a escludere che il richiamo dell'incriminazione a fonte normativa esterna possa essere autenticamente integratrice della fattispecie con conseguente applicazione dei criteri di diritto penale intertemporale di cui all'art. 2 c.p. (la casistica esaminata si snoda tra modifiche mediate che incidono sul soggetto attivo o passivo del reato; modifiche mediate che incidono su di un presupposto del fatto tipico; modifiche mediate che incidono su di un elemento della condotta). Si tratta di uno studio apprezzabile, ancorché non sembri compiutamente dispiegato il collegamento tra il problema posto l'inizio dello stesso (i contorni del controllo di costituzionalità sulle norme integratrici e il successivo svolgimento giuridico-concettuale in ordine ai criteri di definizione del carattere integrativo o meno della norma richiamata). Non si tratta di pubblicazione in Rivista di classe A.

5) Articolo in rivista: "*Commento articolo per articolo sul femminicidio*", in *Legislazione penale*, 2014, fasc. 1/2; trattasi di commento al d.l. 14.8.2013, n. 93 (c.d. decreto-femminicidio), convertito in l. 15.10.2013, n. 119, avente ad oggetto la necessità di contrastare il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza e di violenza nei confronti delle donne attraverso la previsione di specifiche circostanze aggravanti e misure di prevenzione contro le condotte di violenza domestica. Il contributo è pubblicato in Rivista di classe A.

6) Articolo in rivista: "*El poder de la suspension cautelar en la justicia constitucional: una perspectiva de derecho comparado*", in *Cuadernos de derecho publico*, Madrid, n. 38, 2012; trattasi di studio di carattere comparatistico, con l'ordinamento spagnolo, avente a oggetto il tema delle misure cautelari e la loro legittimità nell'ambito del giudizio costituzionale. Viene messa a tema la sentenza n. 90/2010 della Corte costituzionale spagnola, che ha respinto l'istanza di sospensione cautelare di alcune disposizioni della Legge Organica 2/2010 del 3 marzo sull'aborto, dopo un lungo e acceso dibattito nella letteratura spagnola. La decisione solleva la necessità di un'analisi più ampia della sospensione di una legge sospettata di incostituzionalità, dell'attesa della decisione della Corte costituzionale e, più in generale, dei poteri cautelari conferiti ai giudici comuni e all'autorità di giustizia costituzionale. La comparazione viene condotta sul diritto comparato, confrontando la legislazione spagnola e italiana ed evidenziando le differenze e le somiglianze tra i due paesi dell'UE. In entrambi gli Stati, l'idea di ampliare

la tutela giurisdizionale provvisoria – al punto da ritenerla “implicita” – si è progressivamente affermata per evitare di arrecare un danno grave e irreversibile in attesa della decisione dell'autorità costituzionale, soprattutto con riguardo ai fondamentali diritti e, come in questo caso, al diritto alla vita umana legalmente tutelato. Trattasi di ricerca ben condotta e documentata, per quanto di argomento non strettamente penalistico.

7) Articolo in rivista: *“L’aggravante della clandestinità: un ritorno alla presunzione di pericolosità sociale”*, in *Legislazione penale*, 2010; trattasi di studio sulla ‘clandestinità’ come circostanza aggravante introdotta dall’art. 1, co. 1 d.l. 23.5.2008, n. 92, convertito con modificazioni in l. 24.7.2008, n. 125, e inserita nell’art. 61, co. 1, n. 11-*bis* c.p., per i casi in cui “il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale”, successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza costituzionale n. 249 del 5.10.2010. Lo studio prende l’avvio da un’interessante demistificazione dei fondamenti tanto empirico-criminologici, quanto giuridico-penalistici dell’associazione tra clandestinità, criminogenesi e gravità penalistica del fatto commesso dal soggetto clandestino. Se, in via di prima approssimazione, è innegabile che il mancato possesso di un regolare permesso di soggiorno contribuisce ad aggravare la precarietà delle condizioni di vita dello straniero, va riconosciuto che la clandestinità è una condizione che favorisce la commissione di delitti, ma non è essa stessa indice di pericolosità. Per tale ragione, non appare legittimo - al di là della constatazione criminologica ed empirica - graduare attraverso una specifica circostanza aggravante ‘il fatto di reato’ commesso dal clandestino in sé e per sé considerato, e cioè riguardare di per sé il fatto ‘come più grave’ per il solo motivo che esso sia stato commesso da soggetto clandestino, in quanto tale solo asseritamente più pericoloso. Segue l’analisi di Corte cost. n. 250/2010 che ha invece ravvisato la legittimità costituzionale dell’art. 10-*bis* T.U. Imm. che incrimina “salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del testo unico”. Trattasi di un interessante studio pubblicato in *Rivista di classe A*, condotto con rigore metodologico, che denota ancora l’attitudine alla ricerca della candidata.

8) Articolo in rivista: *“L’introduzione nell’ordinamento italiano della fattispecie di corruzione privata in attesa dell’attuazione della L.34/2008”* in *Cassazione penale*, 2009; la candidata affronta il tema della corruzione tra privati in un particolare tornante storico-normativo, alla luce cioè della legge comunitaria del 2007 (l. 25 febbraio 2008, n. 34), il cui art. 29 conferiva al Governo la delega ad adottare, entro un anno dall’emanazione, i decreti legislativi necessari a dare attuazione alla decisione-quadro del Consiglio europeo 2003/568/GAI, del 22 luglio 2003. È bene ricordare che la norma oggetto di commento si iscrive nel quadro di una ‘tormentata’ vicenda normativa: da un lato, avrebbe fatto seguito alla riforma dell’art. 2635 c.c. attuata *ex lege* n. 61 dell’11.4.2002 (che aveva introdotto *ex novo* la fattispecie di ‘Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità’), successivamente modificato dagli artt. 15, 1° co. e 37, co. 2° l. 28.12.2005, n. 262 e dall’art. 37 d.lgs. 27.1.2010 n. 39; quindi, dalle

riforme apportate dagli artt. 1, co. 76° l. 6.11.2012, n. 190, dall'art. 3, co. 1 d.lgs. 15.3.2017, n. 38 e dalla c.d. legge spazzacorrotti (l. 9 gennaio 2019, n. 3, la quale ha eliminato la procedibilità a querela del delitto). Il commento si situa, quindi, a ridosso della prima infruttuosa delegazione nazionale della disciplina della corruzione tra privati, costituente un primo tentativo di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, che aveva previsto la riforma del reato di cui all'art. 2635 c.c. e aveva incaricato il Governo di redigere, entro un anno, i relativi decreti legislativi. Tuttavia, il previsto termine annuale è decorso senza che il Governo abbia attuato la delega. Il commento, quindi, nonostante il solo progressivo approssimarsi della successiva legislazione ai principi sovranazionali di disciplina in tema di corruzione tra privati (il nocumento solo quale oggetto di dolo specifico, e non evento del reato; la platea dei potenziali soggetti attivi; la procedibilità d'ufficio e non solo a querela, etc.), si fa apprezzare per la convincente e puntuale enucleazione dei compiti che avrebbero poi impegnato, nonostante il considerevole ritardo, il legislatore interno. Trattasi di contributo pubblicato su Rivista di classe A.

9) Articolo in rivista: *“L’esposizione da HIV come reato di pericolo tra profili comparatistici e prospettive de iure condendo”*, in *Cassazione penale*, 2020; nello studio la candidata ripercorre il dibattito avviatosi all’inizio degli anni 2000 a livello internazionale in ordine all’opportunità di non limitare l’applicazione della legge penale alle sole ipotesi di trasmissione da HIV, incentrando viceversa il disvalore della condotta già sulla mera esposizione al virus, in termini di assunzione del rischio anziché in termini di evento dannoso. Di qui l’analisi del progetto normativo sviluppato a *Action for West Africa Region-HIV/AIDS (AWARE/HIV/AIDS)*, espressivo di un orientamento rigorosamente repressivo, in contrapposizione agli orientamenti volti a valorizzare al di sopra di ogni altra prospettiva l’esigenza e l’implementazione degli interventi preventivi (politica UNAIDS, programma istituito nel 1996 dalle Nazioni Unite). Di qui l’analisi di due pronunce della Corte EDU, *Enhorn v. Sweden* del 2005 e *Kiyutin v. Russia* del 2011, il cui i giudici di Strasburgo hanno messo in guardia contro un eccesso di incidenza sulla libertà personale pur a fronte di rischi per la pubblica incolumità. Segue l’indagine comparatistica all’interno di diversi Paesi europei: il modello europeo ventro-orientale (Lituania, Romania, Slovacchia), il modello europeo occidentale (Italia, Norvegia, Finlandia, Svezia, Inghilterra, Scozia, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Portogallo, Grecia). *De iure condendo*, la candidata ipotizza la configurazione di un illecito penale di mera condotta e di pericolo per i casi di provocato rischio di contagio, indipendentemente dalla verifica dello stesso; la collocazione del potenziale reato autonomo di esposizione da HIV nell’ambito dei delitti contro la pubblica incolumità; sotto il profilo della rimproverabilità della condotta colposa, un tema interessante considerato dalla candidata è quello della necessità o meno (per vero richiesta dalla maggior parte degli ordinamenti) della consapevolezza del proprio stato di siero positività e della rilevanza della c.d. ‘cecità ostinata’ (c.d. *wilful blindness*). Altro tema considerato *de iure condendo* è quello della c.d. *disclosure*, e cioè di consenso alla potenziale fonte di contagio da parte dell’avente diritto (ad es. il *partner* sessuale), ipotizzandosene, in linea di massima, l’efficacia

deresponsabilizzante, con taluni *caveat*: il consenso è di difficile configurabilità in caso di delitti contro il bene pubblico dell'incolumità individuale (indisponibilità del diritto); il consenso della vittima andrebbe inteso non certo come consenso alla trasmissione, ma come consenso all'esposizione a rischio, conseguendone la legittimità del consenso solo in caso di rischio relativamente basso o accettabile; la fattispecie dovrebbe strutturarsi come ipotesi criminosa di pericolo concreto. Trattasi di studio che denota ancora la capacità critico-ricostruttiva della candidata anche *de iure condendo*, informata da solida cultura giuridico-penalistica. Il contributo è pubblicato in Rivista di classe A.

10) Nota a sentenza: *Il concetto di elusione nel reato di cui all'art. 388, co. 2 c.p. e la rilevanza della condotta puramente omissiva*, in *Diritto e formazione*, 2008; trattasi di nota a Corte cass., SS.UU., 5 ottobre 2007, n. 36692, la quale, vigente la precedente formulazione dell'art. 388 c.p., era stata chiamata a risolvere il contrasto di giurisprudenza in ordine alla possibilità o meno che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'allora art. 388, co. 2 integrasse il comportamento elusivo penalmente rilevante. Dopo aver bene illustrato i termini del contrasto interpretativo, anche compiutamente attingendo alle *rationes* di tutela, la candidata si sofferma sulla soluzione nomofilattica optata del Supremo Collegio, nel senso di escludere che la mera omissione possa costituire comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione lo specifico contributo dell'obbligato, posto che l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. Trattasi di nota a sentenza non pubblicata su Rivista di classe A.

11) Contributo in volume: "*Commento artt. 171-173, 641-643 c.p.*" in Padovani "Codice penale"; trattasi di commento scientifico ai pertinenti articoli del codice penale, di dottrina e giurisprudenza, in tema di insolvenza fraudolenta, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona e circonvenzione di persona incapace, in tema di morte del reo, estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo, estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo. Trattasi di un apprezzabile lavoro prevalentemente descrittivo tipico di codice annotato. La pubblicazione va intesa come unica, poiché, diversamente, la considerazione del commento al singolo articolo come autonoma pubblicazione condurrebbe al superamento del limite numerico di pubblicazioni, previste dal bando a pena d'inammissibilità della domanda, di n. 20.

12) Contributo in volume: "*La guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*" in AA.VV., *L'illecito nella circolazione stradale*, 2011; trattasi di ben strutturato e approfondito commento all'art. 187 del Codice della strada in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

13) Contributo in volume: *“Il reato di immigrazione clandestina”*, in AAVV Commentario al Pacchetto sicurezza, 2011; trattasi di ben strutturato e approfondito commento al delitto di immigrazione clandestina di cui all’art. 10 bis T.U. Imm., introdotto dalla l. 15.7.2009, n. 94.

14) Nota a sentenza: *“Il confine tra costrizionismo e persuasione della vittima nell’alternativa tra due mali: ancora una pronuncia in ordine ai profili differenziali tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persone”*, in *Giurisprudenza italiana*, 2020, nota a Cass. Pen., Sez. II, 10 settembre 2019, n. 39138; trattasi di nota a sentenza avente ad oggetto la questione della differenza tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona ed estorsione. La candidata ripercorre con acribia le opzioni interpretative maturate nel corso del tempo, fino all’orientamento oggi prevalente secondo cui ogni volta in cui l’azione minatoria o violenta si risolve nella costrizione della vittima attraverso l’annichilimento delle sue capacità volitive, la condotta, ancorché finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, integra il delitto di estorsione; laddove, viceversa, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni si configurerà in presenza di un diritto azionabile nelle sedi giudiziarie, ma che venga nondimeno soddisfatto attraverso azioni violente o minatorie che non abbiano effetto costrittivo, ma più blandamente persuasivo. La nota è critica rispetto al *dictum* giurisprudenziale, il quale si inserirebbe nel solco delle interpretazioni *in malam partem* dell’ambito applicativo dell’estorsione a scapito dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, vieppiù ove si consideri come il confine tra ‘costrizione’ e ‘persuasione’ sia semanticamente labile e indefinito (la soluzione critica viene guadagnata dopo un interessante resoconto diacronico dei principali criteri discretivi d’interpretazione invalsi nel tempo (dalla distinzione fondata sul dolo specifico a quella fondata, più recentemente, sul piano oggettivo; dal criterio della ‘tutelabilità giudiziaria’ della pretesa al criterio del contributo del terzo, fino al criterio dell’intensità della minaccia o della violenza). Trattasi di contributo pubblicato su Rivista di classe A.

15) Nota a sentenza: *“La natura ambivalente dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e l’applicabilità ai concorrenti”*, nota a Cass. Pen., SS.UU., 19 dicembre 2019, dep. 3 marzo 2020, in *Giurisprudenza Italiana*, dichiarata in corso di pubblicazione, al momento della domanda (23 dicembre 2020) in realtà già pubblicata nel n. 6/2020 della Rivista, e quindi valutabile ; con la nota alla sentenza delle Sezioni Unite la candidata si sofferma, dopo aver con equilibrio e ordine metodologico illustrato gli orientamenti giurisprudenziali in contrasto (tesi c.d. soggettiva, tesi c.d. oggettiva e tesi c.d. intermedia), preso posizione in ordine alla natura oggettiva o soggettiva della circostanza aggravante del metodo o finalità mafiosi, oggi prevista dall’art. 416 *bis.1* c.p. Dopo aver ricostruito i vari orientamenti giurisprudenziali, le Sezioni Unite hanno ritenuto che la tesi della natura prevalentemente oggettiva dell’aggravante dovesse essere respinta (ciò derivando sotto il profilo dell’interpretazione letterale – ‘*al fine di*’ – e di interpretazione teleologica

(dovendosi scongiurare il paradosso di un'applicazione sostanzialmente automatica dell'aggravante, in tutti i casi in cui fosse possibile, attraverso un giudizio di prognosi postuma, individuare una qualsiasi utilità per l'associazione). La candidata chiude la nota con interessanti considerazioni critiche, non ultimo riferite al regime di imputazione della circostanza ai compartecipi. Il contributo è pubblicato in Rivista di classe A.

16) Contributo in atti di convegno: *La giustizia come bene comune* in Breccia, Colombini, Navarretta, Romboli (a cura di), *"I Beni Comuni"*, Pisa, 2015; trattasi di contributo avente ad oggetto la definizione della giustizia come 'bene comune' in una prospettiva prevalentemente teorico-generale, di pertinenza non strettamente penalistica.

17) Tesi di dottorato: *Il giudizio di costituzionalità sulle modificazioni penali in bonam partem tra principio di legalità e obblighi di penalizzazione*; trattasi di studio particolarmente accurato e ben condotto sul tema degli effetti, di carattere normo-teoretico ed intertemporale, del giudizio di costituzionalità avente ad oggetto le modificazioni penali *in bonam partem*. La ricerca è condotta in tre parti – autonome ma conseguenti – in vista di un inquadramento organico tale da rendere conto dell'interferenza tra le tematiche strettamente legate al giudizio di costituzionalità e quelle più propriamente attinenti alle peculiarità del *petitum*. Nella prima parte, vengono esaminati i presupposti logici della questione, ossia la disciplina temporale come premessa propedeutica al merito della trattazione. In particolare, sono due gli antecedenti logici sui cui la ricerca si sofferma: da un lato, sotto il profilo costituzionalistico, si analizzano gli effetti *ratione temporis* delle pronunce di incostituzionalità, anche alla luce delle tecniche "manipolative" adottate dalla Corte costituzionale per limitare l'effetto retroattivo delle sentenze. Attraverso l'ampliamento del novero delle formule decisionali, la manipolazione dell'elemento temporale esprime l'esigenza della Corte di disporre di strumenti "duttili" per affrontare il pericolo di lacune conseguenti all'eventuale dichiarazione di incostituzionalità. La seconda parte si sofferma sugli ostacoli interpretativi al controllo di costituzionalità delle norme penali *in bonam partem*, ossia sul parametro della rilevanza per valutare l'ammissibilità del sindacato costituzionale e sul principio della riserva di legge in materia penale. In particolare, si considera la disciplina temporale delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale e la disciplina temporale nel caso di successione di leggi penali. Nella terza e ultima parte, Nella terza parte ed ultima parte, infine, si analizzano gli effetti e i limiti del controllo di costituzionalità sulle norme penali *in bonam partem*. Per quel che concerne gli effetti delle sentenze di incostituzionalità nei giudizi *a quibus*, dopo aver distinto le due macro-categorie dei fatti concomitanti e dei fatti pregressi, vengono esaminati gli effetti a seconda della natura della norma dichiarata incostituzionale (abrogatrice, modificatrice, scriminante, estintiva), soprattutto in relazione all'eventuale effetto di "reviviscenza" *in malam partem* della normativa previgente. Seguono interessanti considerazioni in ordine alla possibilità o esigenza di introdurre nel nostro ordinamento, con il principio di interpretazione conforme, mediante il diritto sovranazionale e le sentenze

interpretative della Corte di giustizia, effetti *in malam partem* in materia penale. Trattasi di lavoro che denota il rigore metodologico, l'attitudine alla ricerca e la serietà della candidata, nonostante la mancanza di collocazione editoriale.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti

È cultrice della materia (Diritto penale) dal 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, assumendo la funzione di membro delle commissioni di esame orale di Diritto penale I e II e svolgendo attività di ricevimento, nelle occasioni indicate nel curriculum.

Presso la Scuola di specializzazione della stessa Università ha svolto attività di tutor (supporto alla didattica per l'approfondimento degli studi teorici e pratici e per la preparazione delle prove scritte ed orali, assistenza agli allievi) dal maggio 2014 al luglio 2019.

La candidata Daria Perrone è stata docente a contratto per l'insegnamento di diritto penale militare (Modulo 2) nel corso di studi "Scienze del governo e dell'amministrazione del mare" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa (gennaio-giugno 2019).

È stata anche docente a contratto per l'insegnamento di Diritto penale - modulo 2, dal titolo "La colpevolezza e il dolo. L'efficacia della legge penale nel tempo", Università di Brescia, Scuola di specializzazione per le professioni legali, aprile-maggio 2014, 20 ore; è altresì risultata vincitrice del bando relativo all'insegnamento di diritto penale serale, corso integrativo, Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, 20 ore (rinunciataria).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo

La candidata, da quanto si evince dal curriculum, ha frequentato il corso dottorato di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali", ottenendo anche la con borsa di studio.

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca con la tesi dal titolo "Il giudizio di costituzionalità sulle modificazioni penali *in bonam partem* tra principio di legalità e obblighi di penalizzazione" il 5 dicembre 2013, relatore professor Alberto Gargani. Il giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice è pienamente positivo.

È stata relatrice in tema di "Codice Rosa. Gestione della violenza di vittime percorso dall'ospedale al territorio", in relazione all'"Inquadramento dei reati e della responsabilità del sanitario", 10 novembre 2014, nell'ambito di, Azienda ospedaliero universitaria pisana.

È stata organizzatrice e responsabile amministrativo dei seguenti eventi:

- "reati stradali tra riforma e prassi applicative", Polizia municipale di lavoro in collaborazione col Comune di Livorno, 30/12/2012;
- "reati stradali tra riforma e prassi applicative", Ordine degli Avvocati di Pisa e di Lucca, 14 dicembre 2011;
- "reati stradali tra riforma e prassi applicative", Università di Pisa in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Pisa e di Lucca, 14 ottobre 2011.

Quanto alle attività seminariali, il *Teaching Portfolio* allegato alla domanda evidenzia le seguenti attività: incontri seminariali presso l'università di Pisa (2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) e presso il Liceo scientifico Buonarroti di Pisa (2013); Relazione sulla "Giustizia come un bene comune" (2012) da pubblicare negli "Atti del convegno" (Casa editrice Giuffrè Editore) organizzato dalla Scuola di dottorato in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali; partecipazione alla simulazione di processo e di cross-examination nella veste di avvocato dell'imputato, per il "Deontologia forense e tecniche del penalista", istituito dall'Ordine degli Avvocati di Pisa (2014).

La dott.ssa Perrone ha curato il report "La disciplina penale in tema di contagio da HIV: profili comparatistici (in corso di pubblicazione) nell'ambito delle attività dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale, gruppo 8° - Reati contro la salute privata e pubblica e contro l'incolumità privata e pubblica" (ottobre 2019).

La candidata ha svolto attività di ricerca all'estero dal febbraio al giugno 2011 in qualità di *Visiting Professor* presso l'Università Carlos III di Madrid, che ha consentito la pubblicazione del contributo "*El poder dela suspnsión cautelar en la justicia constitutional: una perspectiva de derecho comparado*", in *Cuadernos de Derecho Publico*, n. 38, 2012.

La dott.ssa Perrone ha altresì conseguito il titolo di avvocato il 12 febbraio 2010.

Con riferimento alle pubblicazioni, dal *Teaching Portfolio* emerge la redazione di dispense relative ai corsi di diritto penale I (2011), contributi per il "Codice penale commentato" a cura del Prof. Tullio Padovani (2013-2014) e contributi di aggiornamento al medesimo "Codice penale commentato", che al momento dell'invio della domanda di partecipazione alla selezione sono dichiarati in corso di pubblicazione.

L'elenco delle pubblicazioni complessive allegate alla domanda illustra diversi contributi editi dal 2007 in *Diritto&diritti*, *Altalex*, *Diritto.net*, *Diritto e Formazione*, *Overlex*, *Iure proprio*, *Rivista AIC*, nonché in *Cassazione penale e Legislazione penale*, oltre a contributi in opere collettanee, quali *AA.VV.*, Commentario al "Pacchetto sicurezza" - I. 15.07.2009 n. 94, Torino, 2011, *AA.VV.*, L'illecito nella circolazione stradale, Giappichelli, Torino, 2011, oltre ai citati lavori pubblicati in *Cuadernos de Derecho Publico*, nel commentario a cura di Padovani (2014) e nel relativo aggiornamento (in corso di pubblicazione) "Codice penale", Breccia – Colombini – Navarretta - Romboli (a cura di), *I beni comuni*, Pisa University Press, 2015.

La candidata ha altresì pubblicato la monografia "*Nullum crimen sine iure? Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative in malam partem e nuove istanze di garanzia*", Giappichelli, 2019, allegata alla domanda tra le pubblicazioni ed i prodotti ritenuti utili ai fini della selezione (in tutto 17 – cfr. precisazione *supra*, *sub* pubblicazione n. 11), unitamente a n. 8 articoli in rivista, n. 3 contributi in volume, n. 3 note a sentenza, a un contributo in atti di Convegno, ed alla tesi di dottorato.

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Poiché i candidati sono in numero pari a 6, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Componenti collegati telematicamente, 5 luglio 2021.

La Commissione:

PRESIDENTE: Prof.ssa Désirée Fondaroli, professoressa di prima fascia dell'Università Alma Mater Studiorum di Bologna,

COMMISSARIO: Prof. Luigi Cornacchia, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di Bergamo,

SEGRETARIO: Prof. Giovanni Caruso, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova.

Firmato digitalmente dal Segretario ai sensi del d. lgs. n. 82/2005